SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 dicembre 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 44/L

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. **208.**

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. (21G00231)

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Valtopina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Valtopina (Perugia);

Vista la delibera n. 43 del 26 ottobre 2021, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale Valtopina (Perugia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Marco Migliosi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 novembre 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Valtopina (Perugia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Lodovico Baldini.

In data 15 ottobre 2021, quattro consiglieri su dieci assegnati hanno presentatoci una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 43 del 26 ottobre 2021 dalla maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Perugia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 29 ottobre 2021.

L'approvazione della mozione di sfiducia, determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valtopina (Perugia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Marco Migliosi, viceprefetto aggiunto in servizio, presso la Prefettura di Perugia.

Roma, 12 novembre 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A07156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 2021.

Scioglimento del consiglio comunale di Cicerale e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati organi elettivi del Comune di Cicerale (Salerno);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui, relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cicerale (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Amantea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale; alla giunta e al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 novembre 2021

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cicerale (Salerno) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 22 ottobre 2021, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento da 25 ottobre 2021.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento invita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cicerale (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Roberto Amantea, viceprefetto in servizio presso la prefettura di Salerno.

Roma, 5 novembre 2021

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

21A07157

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 luglio 2021.

Disciplina delle modalità tecniche delle lotterie filantropiche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» e, in particolare, l'art. 1, comma 292, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che ha riservato la gestione e l'esercizio delle Lotterie nazionali ad estrazione differita al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e, segnatamente, l'art. 18, comma 2-*bis*, il quale, al fine di finanziare progetti filantropici, attribuisce agli enti del Terzo settore la possibilità di effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500, anche mediante l'intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti, destinando il ricavato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali;

Visto il successivo comma 2-*ter* del medesimo art. 18, del decreto-legge n. 119 del 2018, il quale dispone che la vincita di tali lotterie è costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico;

Considerato che il medesimo art. 18, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 119 del 2018 demanda ad un decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina delle modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al sopra citato comma 2-*bis*;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 18, commi 2-*bis* e 2-*ter* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, disciplina le modalità tecniche di attuazione della lotteria filantropica.

Art. 2.

Ambito soggettivo di applicazione e finalità della misura

1. La lotteria filantropica può essere effettuata in forma singola dagli enti del Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, aventi un patrimonio netto non inferiore ad euro 500.000 ed iscritti da almeno tre anni nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli 45 e seguenti del citato decreto legislativo.

2. Attraverso la lotteria filantropica gli enti del Terzo settore di cui al comma 1 raccolgono fondi destinati alla realizzazione di progetti sociali, aventi ad oggetto lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo le previsioni dei relativi statuti.

Art. 3.

Requisiti della lotteria

1. La partecipazione alla lotteria filantropica avviene mediante una donazione di importo non inferiore ad euro 500 il cui versamento dovrà essere eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli enti del Terzo settore di cui all'art. 2, comma 1, possono avvalersi, per la raccolta delle donazioni e la gestione del patrimonio, anche di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa.

2. Gli enti del Terzo settore di cui all'art. 2, comma 1, possono, altresì, avvalersi dell'apporto specialistico di un soggetto terzo nello svolgimento delle attività di organizzazione, contabilizzazione e raccolta delle donazioni. Il compenso corrisposto ai soggetti terzi per le attività svolte è calcolato sull'ammontare della raccolta di gioco secondo le seguenti misure percentuali:

quota del 5 per cento per un ammontare di raccolta fino ad euro 200.000;

quota del 3,40 per cento sulla quota eccedente euro 200.000, per un ammontare di raccolta da euro 200.000,01 fino ad euro 600.000;

quota del 3,23 per cento sulla quota eccedente euro 600.000, per un ammontare di raccolta da euro 600.000,01 fino ad euro 1.000.000;

quota dello 0,50 per cento sulla ulteriore quota eccedente per un ammontare di raccolta superiore ad euro 1.000.000.

3. Per ogni donazione effettuata pari all'importo minimo stabilito nel regolamento della lotteria e ad eventuali multipli, è attribuito un titolo di partecipazione alla lotteria e le generalità del donante sono annotate su apposito registro, previo rilascio delle informazioni di cui all'art. 13 del regolamento UE 2016/679 ed acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali degli interessati.

4. La raccolta delle donazioni legata alla lotteria non può eccedere i sei mesi.

Art. 4.

Regolamento della lotteria

1. L'ente del Terzo settore di cui all'art. 2, organizzatore della lotteria filantropica, presenta richiesta di autorizzazione allo svolgimento della stessa, sottoscritta dal legale rappresentante, almeno novanta giorni prima dell'avvio previsto dell'attività di raccolta, all'Ufficio giochi numerici e lotterie dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito "ADM") nel cui ambito territoriale ha la sede legale l'ente e, per conoscenza, alla Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Alla richiesta di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente documentazione:

a) la scheda anagrafica dell'ente con indicazione degli estremi del provvedimento di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore o ad uno dei registri di cui all'art. 9, comma 1;

b) il regolamento della lotteria, nel quale sono indicati le modalità di effettuazione delle donazioni ed il valore minimo delle stesse, la durata dell'iniziativa, i progetti sociali da realizzare nonché le attività statutarie di interesse generale cui sarà destinata l'eventuale parte restante dei fondi raccolti, il luogo, che dovrà coincidere con un capoluogo di regione, il giorno e l'orario fissati per l'estrazione, nonché le modalità di estrazione ed il tempo entro il quale il vincitore può scegliere il progetto sociale a cui associare il proprio nome;

c) la scheda descrittiva dei progetti sociali di cui è prevista la realizzazione, recante la descrizione di massima dei bisogni rilevati che si intendono soddisfare, le attività di interesse generale da svolgersi, comprese quelle cui sarà destinata la parte restante dei fondi raccolti, gli obiettivi generali perseguiti e l'importo stimato della raccolta;

d) la copia del documento di identità del legale rappresentante dell'ente;

e) gli estremi del conto corrente bancario dedicato sul quale saranno depositate le somme provenienti dalla raccolta delle donazioni.

f) la cauzione fideiussoria, bancaria o di deposito di importo pari al valore stimato della raccolta, resa dall'eventuale intermediario finanziario di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto a garanzia delle somme donate duran-

te il periodo di operatività della lotteria. Qualora nel corso delle operazioni di vendita dei biglietti, la raccolta effettiva dovesse eccedere di oltre il 25 per cento il valore stimato in sede di previsione, il citato intermediario finanziario, entro cinque giorni dalla data di conoscenza del superamento di tale soglia, dovrà procedere a un'integrazione della polizza fideiussoria per una somma di importo pari a quella originariamente resa. Analoga integrazione dovrà essere resa ogni qual volta il valore stimato della raccolta venga superato del 25 per cento. La durata della garanzia sarà di un anno dalla chiusura della raccolta.

3. L'ADM, previo parere favorevole rilasciato dalla Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine alla sussistenza del requisito soggettivo dell'ente organizzatore e delle finalità della lotteria, emette il provvedimento autorizzativo entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. In caso di richiesta di integrazione documentale all'ente o di acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso delle amministrazioni procedenti, il termine di novanta giorni può essere sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione della domanda completata o della documentazione integrativa.

4. L'ente organizzatore, con le stesse modalità di cui al comma 1, comunica ogni eventuale proposta correttiva del regolamento all'ADM che esprime il proprio avviso, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

5. Le somme raccolte attraverso la lotteria filantropica sono depositate esclusivamente sul conto corrente indicato nel comma 2, lettera *e)*, che resta vincolato fino alla data di cui all'art. 7, comma 1.

6. L'ente organizzatore della lotteria, entro cinque giorni dalla chiusura delle operazioni di vendita dei biglietti, comunica all'ADM e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le somme raccolte dalla lotteria filantropica.

7. Entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la raccolta delle donazioni, l'ente organizzatore trasmette all'ADM ed alla Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una scheda analitica dei progetti sociali di cui al comma 2, lettera *c)*, tra i quali potrà avvenire la scelta del vincitore ai sensi dell'art. 5, recante la descrizione degli obiettivi specifici perseguiti, gli indicatori ad essi associati con i relativi valori di riferimento, i tempi di realizzazione, nonché il costo previsto per ciascuno dei progetti di cui al comma 2, lettera *c)*, che non può essere inferiore al 20 per cento del totale dei ricavi della raccolta effettuata. L'ente organizzatore deve indicare nella scheda analitica, l'impiego dell'eventuale parte restante dei fondi per la realizzazione delle specifiche attività statutarie di interesse generale. Il progetto scelto dal vincitore della lotteria filantropica dovrà essere completato entro ventiquattro mesi dalla data della scelta compiuta dal vincitore.

8. Il ricavato derivante dalla lotteria filantropica è destinato alla realizzazione di uno o più progetti sociali inclusi nella scheda analitica di cui al comma 7, nonché delle specifiche attività statutarie di interesse generale ivi individuate.

Art. 5.

Premi

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 2-*ter*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, la vincita delle lotterie di cui al presente decreto è costituita unicamente dal diritto di scegliere, un progetto sociale tra quelli previsti ai sensi dell'art. 4, comma 7, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico.

Art. 6.

Operazioni estrazionali

1. Con provvedimento del direttore dell'ADM, da adottarsi entro novanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 4, comma 6, sono definite le misure per la regolamentazione delle operazioni di estrazione, che trovano copertura finanziaria nelle somme calcolate sull'ammontare della raccolta di gioco secondo le seguenti misure percentuali:

quota del 2 per cento per un ammontare di raccolta fino a euro 200.000;

quota dell'1 per cento per un ammontare di raccolta da euro 200.000,01 fino a euro 600.000 per la quota eccedente euro 200.000;

quota dello 0,80 per cento per un ammontare di raccolta da euro 600.000,01 fino a euro 1.000.000 per la quota eccedente euro 600.000;

quota dello 0,50 per cento per un ammontare di raccolta superiore a euro 1.000.000 per la quota eccedente euro 1.000.000.

2. Gli enti del Terzo settore di cui all'art. 2, comma 1 possono avvalersi dell'apporto specialistico di un soggetto terzo per lo svolgimento delle attività di estrazione.

3. Per gli adempimenti di verifica e di controllo della regolarità delle operazioni di estrazione sono designati due dipendenti dell'ADM per ciascuna estrazione a cura del direttore giochi della stessa Agenzia. Alle spese occorrenti a garantire detti controlli e all'espletamento delle funzioni di cui al comma 4, sostenute dai dipendenti dell'ADM, si provvede mediante le somme calcolate sull'ammontare della raccolta di gioco per un importo pro-capite pari ad euro 125, al lordo delle trattenute di legge.

4. L'assegnazione del premio della lotteria avviene nel giorno, nell'ora e con le modalità indicati nel regolamento di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b)*, alla presenza di una commissione formata dai due componenti appartenenti al ruolo del personale di ADM già individuati per le funzioni di cui al comma 3 - di cui uno con funzioni di presidente - e da un componente appartenente al ruolo del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alle spese di viaggio, vitto e alloggio occorrenti a garantire l'espletamento della funzione per quest'ultimo membro, puntualmente documentate e ammissibili secondo la disciplina vigente in materia di trattamento economico di missione dei dipendenti statali, nonché al compenso fisso per le funzioni svolte per un importo pari ad euro 85, al lordo delle trattenute di legge, si provvede mediante l'utilizzo delle somme calcolate sull'ammon-

tare della raccolta di gioco. Le somme spettanti a titolo di compenso sono corrisposte al dipendente dall'ente organizzatore; le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno rimborsate dall'ente organizzatore al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le ha anticipate.

5. La commissione provvede, prima dell'estrazione, a verificare il numero dei donatori ed il numero di titoli di gioco generati dalle donazioni anche attraverso l'ausilio della certificazione dell'intermediario finanziario e/o del soggetto terzo eventualmente coinvolti nella raccolta delle donazioni.

Art. 7.

Adempimenti successivi all'estrazione

1. L'ente organizzatore della lotteria comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ADM, entro trenta giorni dalla scelta del progetto da parte del vincitore, le somme destinate ai progetti sociali inclusi nella richiesta di autorizzazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera *c)*, nonché l'eventuale quota residua di cui all'art. 4, comma 7.

2. A garanzia dell'integrale esecuzione del progetto scelto dal vincitore, l'ente organizzatore trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la comunicazione di cui al comma 1, una fideiussione bancaria o assicurativa, emessa a favore dello stesso Ministero, di importo corrispondente al costo del progetto scelto. La fideiussione è rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione procedente.

3. In alternativa alla fideiussione di cui al comma 2, l'ente organizzatore può mantenere sul conto corrente di cui all'art. 4, comma 2, lettera *e)*, l'importo corrispondente al costo del progetto scelto dal vincitore.

4. L'ente organizzatore della lotteria trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla conclusione del progetto sociale scelto dal vincitore della lotteria, il rendiconto delle spese sostenute, corredato da una relazione sulle attività realizzate in esecuzione del progetto e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati.

5. La fideiussione di cui al comma 2 o l'importo di cui al comma 3 sono svincolati all'esito positivo della verifica amministrativo - contabile effettuata sulla rendicontazione di cui al comma 4.

6. Il rendiconto della raccolta fondi realizzata attraverso la lotteria filantropica deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8.

Controlli e sanzioni

1. Il progetto sociale scelto dal vincitore è sottoposto a verifica amministrativo - contabile sulla correttezza delle spese inserite nel rendiconto di cui all'art. 7. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro di cui all'art. 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.

2. L'inosservanza dei principi di verità, trasparenza e correttezza nell'organizzazione della lotteria filantropica da parte dell'ente, la mancata trasmissione del rendiconto entro i termini di cui all'art. 7, comma 4 o di eventuale documentazione integrativa, il mancato deposito del rendiconto di cui all'art. 7, comma 6, le gravi irregolarità accertate in sede di verifica del rendiconto, la mancata o incompleta realizzazione del progetto per causa imputabile all'ente organizzatore determinano la sanzione della preclusione della possibilità di indire nuove lotterie per un minimo di 2 fino ad un massimo di 5 anni, da adottarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La sanzione decorrerà dall'accertamento della violazione operato da ADM o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero dalla data del provvedimento sanzionatorio in caso di violazione accertata da soggetto terzo. Le ipotesi sopra individuate sono valutate quali presupposti ai fini della assunzione del provvedimento di cancellazione dell'ente medesimo dal Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle ipotesi previste dagli articoli 48, commi 3 e 4 e 50 comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la lotteria filantropica può essere effettuata dalle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, iscritte nell'apposita sezione del registro delle imprese, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2. Ai fini del raggiungimento del requisito dell'iscrizione almeno triennale nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 2 comma 1, sono valutabili, anche in via cumulativa con quelli di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, purché ad esso antecedenti senza soluzione di continuità, i periodi di iscrizione ai registri di cui al comma 1. Nel primo biennio decorrente dall'operatività del suddetto Registro, in mancanza del requisito dell'iscrizione almeno triennale, l'ente del Terzo settore può organizzare la lotteria filantropica ove disponga di un patrimonio netto non inferiore ad un milione di euro.

3. Alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 4, presentata anteriormente alla prima pubblicazione sul Registro unico nazionale del Terzo settore del bilancio di esercizio dell'ente di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, devono essere allegati copia dell'ultimo bilancio approvato dagli organi statutari dell'ente richiedente e copia dell'ultimo statuto.

4. Fino al termine di cui al comma 1, le determinazioni di cui all'art. 8, comma 2, in ordine alla cancellazione dell'ente da uno dei registri di cui al medesimo comma 1 del presente articolo, sono assunte dalle amministrazioni competenti ai sensi della normativa ivi citata.

Art. 10.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2021

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1584

21A07223

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 30 luglio 2021.

Modalità di funzionamento del Comitato ETS e della Segreteria tecnica.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che all'art. 2 ha previsto di ridenominare il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica», ridefinendone le competenze;

Visto il decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 e, in particolare, l'art. 4 che istituisce il Comitato ETS quale Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, e la Segreteria tecnica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 11, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica;

Visto l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;

Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto;

Viste la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, e la direttiva 2008/101 /CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e il regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'art. 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo - Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo - parte seconda, in particolare il paragrafo 3.6 dell'Allegato I;

Vista la decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle missioni di gas a effetto serra entro il 2020;

Visti il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo e il regolamento (CE) n. 394/2011, del 20 aprile 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, con particolare riferimento agli operatori aerei amministrati dall'Italia, anche per quanto riguarda l'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA;

Visto il regolamento (UE) 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione;

Vista la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra recante modifica della direttiva 3003/87/CE;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione del 18 ottobre 2017 che modifica il regolamento (UE) 1031 /2010 della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito;

Visto il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e di introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, a decorrere dal 2021;

Vista la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;

Viste la legge 15 gennaio 1994, n. 65, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 e la legge 1° giugno 2002, n. 120 recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2019, n. 83, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2015/757 del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo»;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa»;

Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione espresso con nota del 30 giugno 2021;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 4, comma 11, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 il funzionamento del Comitato nazionale (di seguito Comitato) e della Segreteria tecnica di cui all'art. 4, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

Modalità di costituzione del Comitato

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni deliberative di cui all'art. 6, del presente decreto, il Comitato inizia ad operare con la nomina di tutti i suoi membri con diritto di voto. A tal fine, le amministrazioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, comunicano al Ministero della transizione ecologica i nominativi dei componenti designati.

2. I membri del Comitato sono tenuti, in relazione ai rispettivi ruoli, a:

a) svolgere i compiti affidati con diligenza professionale e nel rispetto dei tempi assegnati;

b) collaborare con gli altri membri del Comitato e con la Segreteria tecnica.

Art. 3.

Il Presidente del Comitato

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

a) indica le priorità e gli indirizzi generali volti ad assicurare efficienza, efficacia ed imparzialità all'attività del Comitato anche in relazione all'evoluzione normativa in materia;

b) convoca le sedute, ne verifica il *quorum* costitutivo e deliberativo e le presiede;

c) può sospendere e sciogliere le sedute del Comitato;

d) può chiedere chiarimenti ed approfondimenti istruttori alla Segreteria tecnica;

e) adotta le deliberazioni di cui all'art. 7;

f) trasmette alla direzione generale competente, ai fini della liquidazione spettante a ciascun membro del Comitato, una dichiarazione attestante il numero delle sedute effettuate nell'arco dell'anno di riferimento nonché l'elenco dei partecipanti a ciascuna seduta. In alternativa trasmette i verbali di ciascuna seduta dai quali si evincono le suddette informazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente e, in mancanza, dal membro più anziano del Comitato.

Art. 4.

Decadenza, revoca e dimissioni dei membri del Comitato

1. I membri del Comitato decadono dalla carica per morte, dimissioni, rinuncia o revoca. Decade, altresì, dalla carica il componente del Comitato che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive.

2. Nel caso in cui sia necessario procedere alla sostituzione di uno o più membri, il Presidente del Comitato invita l'amministrazione o l'ente di appartenenza che deve provvedere alla sostituzione, a comunicare il nominativo del sostituto entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

3. Costituiscono casi di revoca:

a) la violazione dei doveri derivanti dalla carica di membro del Comitato, quali comportamenti illegittimi o ingiuriosi, dichiarazioni false o mendaci;

b) l'inosservanza delle modalità di svolgimento delle attività di competenza.

4. Il Presidente comunica all'interessato l'avvio del procedimento per la revoca dall'incarico. Entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, l'interessato può presentare memoria difensiva scritta. Il Comitato si pronuncia nei successivi trenta giorni.

5. Nel caso in cui sia disposta la revoca, si applica la procedura di cui al comma 2.

Art. 5.

Convocazione del Comitato

1. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno ogni trenta giorni, ovvero di propria iniziativa ove ne ravvisi la necessità. È, altresì, convocato quando ne facciano richiesta almeno due membri aventi diritto di voto.

2. L'avviso di convocazione è trasmesso almeno quattro giorni prima della seduta, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che ciascun membro è tenuto a comunicare all'atto della nomina, e contiene l'indicazione del luogo e dell'ora nonché dei punti posti all'ordine del giorno. Nel caso in cui la seduta si svolga in videoconferenza, la convocazione indica le modalità del collegamento.

3. L'avviso di convocazione è trasmesso al coordinatore della Segreteria tecnica di cui all'art. 11, del presente decreto, nel rispetto delle modalità di cui al comma 2, del presente articolo.

4. Almeno sette giorni prima della convocazione della seduta del Comitato, viene svolta una riunione tecnica di coordinamento tra il Presidente e la Segreteria tecnica che provvedono alla stesura dell'ordine del giorno.

5. Il processo verbale redatto dalla Segreteria tecnica a seguito della preliminare attività istruttoria di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è consultabile dal Comitato in una apposita sezione dedicata del «Portale ETS» di cui all'art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

6. Per le attività di archiviazione e gestione degli atti, il Comitato si avvale del sistema di protocollo dedicato istituito presso la direzione generale competente per materia.

Art. 6.

Deliberazioni del Comitato

1. Il Comitato è regolarmente costituito ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

2. Per il solo espletamento dei compiti inerenti l'attività di trasporto aereo, il Comitato è regolarmente costituito quando sono presenti sei membri di cui almeno due appartenenti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o all'ENAC.

3. Le sedute del Comitato possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che tutti i membri in carica possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

4. Il Presidente, nel caso in cui venga a mancare il numero legale, fissa una nuova seduta entro quindici giorni. La stessa procedura si applica anche qualora la seduta sia costituita regolarmente e nel corso del suo svolgimento venga a mancare il numero legale per la sopravvenuta assenza di uno o più componenti.

5. Ciascun membro del Comitato può chiedere la verifica del numero legale anche nel corso della seduta e, in ogni caso, prima che si proceda, se previsto, alla votazione.

6. Alle sedute del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il coordinatore della Segreteria tecnica o in caso di impossibilità, un componente della medesima Segreteria tecnica; nel corso della seduta, il coordinatore della Segreteria tecnica può avvalersi della partecipazione di altri componenti della medesima Segreteria e degli organismi di supporto di cui all'art. 4, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

7. Il Presidente del Comitato, nel corso delle sedute, espone preliminarmente i punti all'ordine del giorno e procede a illustrarli singolarmente. Possono essere richiesti chiarimenti ovvero approfondimenti al coordinatore della Segreteria tecnica che si avvale del personale a supporto.

8. All'illustrazione preliminare segue la eventuale discussione tra i membri del Comitato. Al termine il Presidente indice la votazione, se prevista. Il voto è pubblico.

9. Qualora nel corso delle sedute emergano ulteriori esigenze istruttorie, il Comitato delibera a maggioranza la richiesta di integrazioni o modifiche e le comunica, seduta stante, al coordinatore o al componente della Segreteria tecnica presente che ne prende atto ai fini dei successivi adempimenti.

10. Alle sedute del Comitato è presente un segretario verbalizzante che è individuato tra i componenti della Segreteria tecnica o da altro delegato. Le deliberazioni del Comitato sono sottoscritte dal Presidente nonché dai membri con diritto di voto.

11. Le convocazioni, le deliberazioni e le informative di interesse pubblico sono pubblicate sul «Portale ETS» di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

12. I membri del Comitato aventi diritto di voto non possono farsi sostituire nelle sedute da un delegato.

13. Per ciascuna seduta del Comitato il Presidente, ovvero il segretario verbalizzante, redige una lista dei partecipanti in presenza o in videoconferenza, la cui presenza, ai fini del *quorum* costitutivo, dovrà essere accertata dal Presidente.

Art. 7.

Deliberazioni e consultazioni attraverso procedura scritta

1. Nei casi di particolare urgenza, il Presidente può ricorrere alla approvazione delle deliberazioni mediante procedura scritta, con l'utilizzo della posta elettronica certificata, prevedendo adeguati termini temporali entro i quali ciascun componente del Comitato esprime il proprio voto.

2. Le istruttorie oggetto di tale procedura, se del caso, sono preliminarmente vagliate dal Presidente insieme alla Segreteria tecnica e dal personale di supporto.

Art. 8.

Audizione dei soggetti interessati

1. I soggetti interessati alle attività del Comitato possono presentare motivata istanza di audizione tramite posta elettronica certificata.

2. Il Presidente comunica al soggetto richiedente la data e l'ora dell'audizione con un preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di comprovato grave impedimento dell'interessato questi può chiedere il rinvio a data successiva.

4. Le audizioni si svolgono presso la sede del Comitato alla presenza del coordinatore della Segreteria tecnica che si avvale degli esperti a supporto. È facoltà dei membri del Comitato partecipare alle audizioni.

5. Dell'audizione è redatto apposito verbale stilato da un segretario verbalizzante individuato tra i componenti della Segreteria tecnica o da altro delegato. Il verbale è sottoscritto dai presenti.

Art. 9.

La Segreteria tecnica

1. La Segreteria tecnica è istituita ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e svolge la preliminare attività istruttoria degli atti deliberativi del Comitato. Le istruttorie riportano la valutazione della Segreteria tecnica e sono accompagnate dall'eventuale schema di delibera da sottoporre al Comitato.

2. I componenti della Segreteria tecnica si riuniscono ogni quindici giorni, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, al fine di valutare e programmare le attività istruttorie.

3. Alle riunioni della Segreteria tecnica partecipano anche i responsabili tecnici delle convenzioni e degli Accordi stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per riferire sulle attività svolte e presentare l'elenco aggiornato delle istruttorie con i relativi riferimenti telematici al «Portale ETS».

4. La Segreteria tecnica può chiedere ai responsabili tecnici di cui al comma 3, motivate integrazioni, modifiche e approfondimenti sugli esiti istruttori che dovranno essere presentati entro i termini stabiliti dalla stessa Segreteria tecnica.

5. Della riunione si redige apposito verbale, corredato dagli eventuali allegati, sottoscritto dai presenti.

Art. 10.

Componenti la Segreteria tecnica

1. La Segreteria tecnica è formata da cinque componenti, di cui uno con funzioni di coordinatore. I componenti della Segreteria tecnica sono funzionari di ruolo da almeno tre anni, appartenenti alla direzione generale competente per materia, e sono designati, previa procedura di interpello interno, con decreto del Ministero della transizione ecologica tra i funzionari che hanno un'esperienza documentata e qualificata nelle materie giuridiche, economiche e tecniche di interesse per la gestione del sistema EU ETS anche sotto il profilo della pianificazione e negoziazione di accordi e convenzioni.

2. I componenti della Segreteria tecnica sono nominati per la durata di cinque anni decorrenti dalla nomina.

3. La Segreteria tecnica cura i rapporti con Accredia e con l'amministratore del registro di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

4. I componenti della Segreteria tecnica sono tenuti a:

a) collaborare con i membri del Comitato;

b) svolgere le attività istruttorie con diligenza professionale e nel rispetto delle tempistiche previste;

c) provvedere all'esecuzione operativa di quanto deliberato dal Comitato.

Art. 11.

Il coordinatore della Segreteria tecnica

1. Il coordinatore della Segreteria tecnica svolge le seguenti funzioni:

a) è responsabile della esecuzione delle convenzioni e degli accordi di cooperazione stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 e delle attività di supporto e avvalimento di cui all'art. 33, commi 4 e 5 del medesimo decreto;

b) convoca le riunioni della Segreteria tecnica in funzione delle sedute del Comitato;

c) è responsabile dell'organizzazione delle attività istruttorie;

d) trasmette al Comitato le risultanze delle attività istruttorie realizzate dalla Segreteria tecnica ai sensi dell'art. 5, comma 5;

e) partecipa alle riunioni del Comitato ai sensi dell'art. 5, comma 3.

Art. 12.

Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

1. I membri del Comitato in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decadono automaticamente con la costituzione del Comitato di cui all'art. 2.

2. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2016, n. 179, è abrogato alla data di costituzione del Comitato di cui all'art. 2.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2021

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2825

21A06982

DECRETO 27 ottobre 2021.

Piano di gestione nazionale della nutria (*Myocastor coypus*).

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;

Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141, con il quale la specie nutria (*Myocastor coypus*) è stata iscritta nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e in particolare il comma 1, ai sensi del quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e l'ISPRA, stabilisce con proprio decreto, entro diciotto mesi dalla inclusione delle specie nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, le misure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui è stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale o nelle acque interne o marine territoriali, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica e sulla sanità animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia;

Constatata l'ampia diffusione della specie nutria (*Myocastor coypus*) in gran parte del territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare le misure di gestione previste dall'art. 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, al fine di rendere minimi gli effetti della nutria sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica e sulla sanità animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia;

Acquisiti i risultati della consultazione pubblica avviata il 13 marzo 2018;

Sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, che si è espresso con nota del 7 ottobre 2021;

Sentito il Ministro della salute, che si è espresso con nota del 28 settembre 2021;

Sentita la Conferenza Stato - regioni, che si è espressa nella seduta del 7 ottobre 2021;

Sentito l'ISPRA, che si è espresso con nota del 7 ottobre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Sono adottate le misure di gestione degli esemplari della specie nutria (*Myocastor coypus*) presenti nel territorio nazionale, contenute nel Piano di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aree protette nazionali applicano le misure di cui al comma precedente secondo le modalità stabilite dall'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2021

Il Ministro: CINGOLANI

AVVERTENZA:

L'allegato al decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero della transizione ecologica nella sezione reperibile al seguente link: https//www.mite.gov.it/pagina/provvedimenti-organi-indirizzo-politico-ministro-mite

21A07158

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 28 ottobre 2021.

Misura per l'erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto l'art. 1, comma 113, legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto un complessivo stanziamento di cinquantatré milioni di euro, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale;

Visto l'art. 1, comma 114, secondo e terzo periodo, legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede contributi pari a cinquanta milioni di euro destinati a finanziare il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati, anche senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2019, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2021-2022»;

Visto l'art. 85, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;

Visto l'art. 86, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha modificato l'art. 1, commi 113 e 114, legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'art. 1, commi 649 e 650, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale

per il triennio 2021-2023», che ha modificato l'art. 85, comma 1, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e l'art. 1, comma 114, secondo periodo, legge 27 dicembre 2019;

Vista in particolare la tabella relativa al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili allegata alla legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Considerato che il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nelle premesse individua la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure in materia di lavoro, di salute, di scuola, di autonomie locali, di sostegno e rilancio dell'economia, nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che, al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'art. 85, comma 1, lettera *b)*, decreto-legge n. 104/2020, un fondo, con una dotazione di venti milioni di euro per l'anno 2021, destinato al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, nel periodo emergenziale nell'anno 2020 per la pandemia in atto (23 febbraio - 31 dicembre) ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3, da imprese esercenti detti servizi di linea, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

Considerato che, ai sensi dell'art. 85, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le disposizioni di attuazione del citato art. 85, comma 1, del medesimo decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 117, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le disposizioni di attuazione del citato art. 1, commi 113 e 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che con la modifica apportata dall'art. 86, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, all'art. 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse stanziate aumentano da tre milioni di euro a cinquantatré milioni di euro;

Considerato che con la modifica apportata dall'art. 86, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, all'art. 1, comma 114, legge 27 dicembre 2019, n. 160, si individua, per ulteriori risorse finanziarie pari a cinquanta milioni di euro, una destinazione, diversa da quella - prevista in origine dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 - del finanziamento al rinnovo del parco veicolare delle imprese esercenti servizi di trasporto di persone non soggetti a obblighi di servizio;

Considerato che l'art. 1, comma 650, legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha modificato il secondo periodo dell'art. 1, comma 114, legge 30 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo non più il solo finanziamento di investimenti avviati nell'annualità 2020, ma stabilendo che una quota pari a cinquanta milioni di euro delle risorse autorizzate ai sensi del comma 113 sia destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione nel periodo emergenziale per la pandemia in atto nel 2020 (23 febbraio - 31 dicembre), concernenti gli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti allo svolgimento dei servizi di noleggio con conducente, strumentali al settore turistico;

Visto il decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 agosto 2020, n. 356, recante «Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di trasporto di persone su strada per l'annualità 2020», ai sensi dell'art. 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, registrato alla Corte dei conti al n. 3282 dell'8 settembre 2020, attuativo della misura, ammontante a soli tre milioni di euro, come prevista antecedentemente alla modifica del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Visto il decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2021, n. 262, recante «Misure compensative per le imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico», ai sensi dell'art. 85, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione dei danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea;

Considerato che i contributi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Considerato che gli aiuti previsti dall'art. 85, comma 1, lettera *b)*, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'art. 1, commi 113 e 114, legge 27 dicembre 2019, n. 160, non hanno natura di incentivo agli investimenti, in quanto sono da un lato consistenti nel «ristoro» delle rate

di investimenti già in precedenza realizzati, e sono d'altro canto riferiti in ogni caso, per via del decorso del tempo dovuto alle molteplici modifiche normative intervenute, a un'attività di rinnovo del parco rotabile delle imprese avvenuta prima che queste ultime potessero presentare domanda di aiuto;

Considerato che i ristori, pari a settanta milioni di euro in base a quanto previsto dall'art. 85, comma 1, lettera *b)*, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'art. 1, commi 113 e 114, secondo periodo, legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativi alle rate scadute nel periodo di emergenza istituito per via della pandemia della COVID-19 nel 2020, trovano specifica disciplina nella comunicazione della Commissione (C (2020) 1863) «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19», adottato il 19 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sezione 3.1, della comunicazione della Commissione (C (2020) 1863) «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19», adottato il 19 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che sia l'art. 85, comma 1, lettera *b)*, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sia l'art. 1, commi 649 e 650, legge 30 dicembre 2020, n. 178, hanno espressamente come finalità quella di «mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19», prevedendo il ristoro di rate, in scadenza nel periodo emergenziale a causa della pandemia nell'anno 2020 in Italia, relative a investimenti intrapresi in precedenza;

Considerato che la sezione 3.1, della comunicazione della Commissione (C (2020) 1863), ammette tra gli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del TFUE, gli aiuti di Stato che soddisfino le condizioni dallo stesso individuate;

Considerato che tra le condizioni individuate dalla sezione 3.1, della Comunicazione della Commissione (C (2020) 1863) si ha che «l'importo complessivo dell'aiuto non superi 1.800.000 euro per impresa e che, salvo alcune precise eccezioni, questa alla data del 31 dicembre 2019 non si trovasse già in difficoltà»;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);

Visto il regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modifiche con la legge 22 aprile 2021, n. 55 (recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»), che ridenomina il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto collettivo di persone su strada non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione, alle imprese che ne fanno domanda, per l'annualità:

2020, delle risorse finanziarie nel limite di spesa pari a cinquanta milioni di euro, di cui all'art. 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni;

2021, delle risorse finanziarie nel limite di spesa pari a venti milioni di euro, di cui all'art. 85, comma 1, lettera *b)*, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,

nonché le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione, l'entità del contributo massimo riconoscibile, le connesse fasi istruttorie e la ripartizione delle risorse fra le imprese istanti, fatto salvo quanto dovuto alla società CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici p.A. con unico socio, quale soggetto gestore dell'attività istruttoria della misura di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 4.

Art. 2.

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 85, comma 1, lettera *b)*, decreto-legge n. 104/2020, pari a venti milioni di euro per l'anno 2021, al netto di quanto dovuto al soggetto gestore di cui all'art. 4, sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3, da parte delle imprese esercenti i servizi di linea effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Le risorse disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 113, legge 27 dicembre 2019, n. 160, pari a cinquanta milioni di euro per l'anno 2020, al netto di quanto dovuto al soggetto gestore di cui all'art. 4, sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing finanziario con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti di autoveicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della medesima legge 11 agosto 2003, n. 218.

3. L'importo del contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 116, legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli investimenti di cui al comma 2 per l'acquisizione di un autobus di categoria:

M2 è al massimo di 20.000,00 euro e;

M3 è al massimo di 40.000,00 euro.

4. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6, a ciascuna impresa istante il ristoro di cui ai commi 1 e 2 è erogabile, in misura pari all'ammontare che l'impresa abbia dimostrato di aver pagato, fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui ai medesimi commi 1 e 2.

5. Qualora, per le misure di cui ai commi 1 e 2, le risorse disponibili siano inferiori alla somma dell'ammontare complessivo richiesto, i contributi erogati sono ridotti della stessa percentuale fino alla capienza delle risorse disponibili.

6. L'importo complessivo del ristoro di cui ai commi 1 e 2 non supera un milione e ottocentomila euro per impresa e, salve le eccezioni di cui alla lettera *c)* della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione C (2020) 1863, può essere concesso a condizione che l'impresa alla data del 31 dicembre 2019 non si trovava già in difficoltà.

Art. 3.

Fasi procedimentali

1. L'istruttoria svolta dal soggetto gestore di cui all'art. 4 verte sui seguenti documenti:

a) il contratto di acquisizione dell'autobus;

b) il piano di ammortamento delle rate di finanziamento o di leasing finanziario afferente allo stesso;

c) le quietanze delle rate e dei canoni, aventi scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020;

d) nel caso di domanda per il ristoro di cui all'art. 2, comma 2, dichiarazioni relative al titolo legale, in base al quale è avvenuta l'immatricolazione, seppur provvisoria, dell'autobus acquisito;

e) dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito: alla sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159/2011; alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136; al rispetto della normativa dell'Unione europea relativamente al cumulo degli aiuti di Stato.

2. La Commissione di cui all'art. 4, comma 3, qualora sussistano i requisiti, istruiti dal soggetto gestore di cui all'art. 4, comma 1, previsti dal presente decreto, propone l'accoglimento della domanda di cui al comma 1, ai fini dell'adozione del provvedimento favorevole da parte dell'amministrazione.

3. La disciplina delle fasi procedimentali unitamente alle modalità di presentazione delle domande è rimessa ad apposito decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Soggetto gestore e commissione di validazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto delega le attività istruttorie di cui all'art. 3, commi 1 e 2, al soggetto gestore di cui all'articolo 1 comma 1, mediante atto convenzionale, da sottoscrivere entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, che determina, inoltre, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, le risorse attribuibili a titolo di corrispettivo, comprensivo di I.V.A. al 22% a copertura delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione sostenuti e risultanti alla voce «costi della produzione» del bilancio di esercizio, tenuto conto che tale attività di gestione non dà luogo, per il soggetto gestore, a margini di profitto o a conseguimento di utili.

2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite sulla base della convenzione di cui al comma 1, provvede alla realizzazione, alla manutenzione dell'applicazione telematica che consente la gestione del flusso documentale, all'assistenza alle imprese in sede di presentazione della domanda, all'esecuzione dei pagamenti e a tutto quanto previsto nel medesimo atto convenzionale di cui al comma 1, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.

3. Con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto è nominata una Commissione, senza oneri per la finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande e della documentazione presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento per la mobilità sostenibile, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segreteria. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 5.

Cumulabilità degli aiuti

1. I contributi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dalla sezione 3.1, della comunicazione della Commissione (C (2020) 1863), e sono giustificati e compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dalla pandemia di Covid-19 non ne compromettano la redditività.

2. Le misure temporanee di aiuto di cui all'art. 2, comma 1, possono essere cumulate, conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della Comunicazione della Commissione (C (2020) 1863), con gli aiuti previsti dai regolamenti *«de minimis»* o di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le relative norme in materia.

3. Le misure temporanee di aiuto di cui all'art. 2, comma 2 possono essere cumulate, conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della comunicazione della Commissione (C (2020) 1863), con gli aiuti previsti dal regolamento di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le relative norme di tale regolamento, e, invece, ai sensi dell'art. 1, comma 115, legge 27 dicembre 2019, n. 160, è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti concesse in base al regolamento *«de minimis»*.

Art. 6.

Verifiche e controlli

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 3, comma 2, e disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo di cui all'art. 5, o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. Le attività previste al presente articolo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'erogazione dei contributi di cui al presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi della comunicazione della Commissione (C (2020) 1863).

Roma, 28 ottobre 2021

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2986

21A07255

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 novembre 2021.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia Romagna, il 19 settembre 2021.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la

individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Emilia Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria del 19 settembre 2021 nella Provincia di Modena;

Dato atto alla Regione Emilia Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/04 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni:

Modena: tromba d'aria del 19 settembre 2021; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio del Comune di Carpi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A07169

DECRETO 30 novembre 2021.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Calabria il 12 e 13 giugno 2021.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1857, della Commissione;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare, l'art. 71, comma 1, che stabilisce che «le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate

eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Vista la proposta della Regione Calabria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 12 e del 13 giugno 2021 nella Provincia di Cosenza;

Rilevato che nella proposta risultano delimitati parte dei territori e colture già compresi nel decreto 9 agosto 2021 di declaratoria di eccezionalità delle gelate dell'aprile 2021 e risultano segnalati danni alle strutture aziendali, senza che sia dimostrato il nesso di causalità con gli eventi segnalati;

Dato atto alla Regione Calabria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, di accogliere la proposta della Regione Calabria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni e limitatamente a territori e colture non inclusi nel precedente decreto di declaratoria 9 agosto 2021;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Cosenza: grandinate del 12, 13 giugno 2021; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a), b), c)* e *d)*, nel territorio dei Comuni di Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Frascineto, Francavilla Marittima, Terranova da Sibari, Spezzano Albanese e Villapiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A07170

DECRETO 30 novembre 2021.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia il 3 luglio 2021 ed il 26 luglio 2021.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1857, della Commissione;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Vista la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

trombe d'aria del 3 luglio 2021 e del 26 luglio 2021 nella Provincia di Mantova;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:

Mantova: tromba d'aria del 3 luglio 2021 e del 26 luglio 2021; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Pomponesco, Quistello, San Giacomo delle Segnate, Sabbioneta, San Benedetto Po, Suzzara e Viadana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A07171

DECRETO 30 novembre 2021.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Veneto dall'8 luglio 2021 al 16 agosto 2021.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1857, della Commissione;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Vista la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria dell'8 luglio 2021 e del 13 luglio 2021 nella Provincia di Verona;

tromba d'aria dell'8 luglio 2021 e del 16 luglio 2021 nella Provincia di Vicenza;

venti impetuosi del 13 luglio 2021 nella Provincia di Rovigo;

grandinate del 13 luglio 2021 e del 31 luglio 2021 nella Provincia di Belluno;

tromba d'aria del 26 luglio 2021 e del 27 luglio 2021 nella Provincia di Vicenza;

Venti impetuosi del 16 agosto 2021 nella Città metropolitana di Venezia.

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:

Belluno:

grandinate del 13 luglio 2021, 25 luglio 2021 e 31 luglio 2021;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Belluno, Borgo Valbelluna, Cesiomaggiore, Quero Vas;

Città metropolitana di Venezia:

venti impetuosi del 16 agosto 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Concordia Sagittaria, Portogruaro, San Donà di Piave e San Michele al Tagliamento;

Rovigo:

venti impetuosi del 13 luglio 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio del Comune di Porto Tolle;

Verona:

tromba d'aria dell'8 luglio 2021 e 13 luglio 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Salizzole, Villafranca di Verona;

Vicenza:

tromba d'aria dell'8 luglio 2021, 13 luglio 2021 e 16 luglio 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Asiago, Gallio, Lusiana Conco, Roana;

tromba d'aria del 26 luglio 2021 e 27 luglio 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Montegaldella, Monticello Conte Otto, Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A07172

DECRETO 30 novembre 2021.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia Romagna il 26 e 27 luglio 2021.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Emilia-Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 26 luglio 2021 e 27 luglio 2021 nelle Province di Parma e Reggio Emilia;

Dato atto alla Regione Emilia-Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia-Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni;

Parma:

grandinate del 26 luglio 2021 e del 27 luglio 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Busseto, Fidenza, Soragna;

Reggio Emilia:

grandinate del 26 luglio 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei Comuni di Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Reggiolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A07173

DECRETO 30 novembre 2021.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia dal 7 luglio 2021 al 16 agosto 2021.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 7, 8, 25 e 31 luglio 2021 e del 2 e 16 agosto 2021 nella Provincia di Bergamo.

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:

Bergamo:

grandinate 7, 8, 25 e 31 luglio 2021 e del 2 e 16 agosto 2021;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Arcene, Bolgare, Boltiere, Brembate, Camerata Cornello, Canonica d'Adda, Carobbio degli Angeli, Chiuduno, Credaro, Fara Gera d'Adda, Gandosso, Gorlago, Grumello del Monte, Lurano, Osio Sopra, Osio Sotto, Scanzorosciate, Schilpario, Spirano, Trescore Balneario, Treviglio, Vilminore di Scalve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A07174

DECRETO 30 novembre 2021.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lazio dal 14 al 15 ottobre 2020.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1857, della Commissione;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Vista la proposta della Regione Lazio di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 14 ottobre 2020 al 15 ottobre 2020 nella Provincia di Frosinone;

Dato atto alla Regione Lazio di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lazio di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali ed alle infrastrutture aziendali connesse alle attività agricole;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali ed alle infrastrutture aziendali connesse alle attività agricole nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:

Frosinone:

piogge alluvionali dal 14 al 15 ottobre 2020;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 e comma 6, nel territorio dei Comuni di Belmonte Castello, Picinisco, San Biagio Saracinisco, Vallerotonda, Villa Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A07175

DECRETO 30 novembre 2021.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Friuli Venezia Giulia il 1° agosto 2021 ed il 16 agosto 2021.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 1° agosto 2021 e venti impetuosi del 16 agosto 2021 nella Provincia di Pordenone;

Dato atto alla Regione Friuli-Venezia Giulia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:

Pordenone:

grandinate del 1° agosto 2021 e venti impetuosi del 16 agosto 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Chions, Fiume Veneto, San Vito al Tagliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A07176

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 novembre 2021.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Iscover» non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. DG/1361/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con delibera 8 aprile 2016, n. 12 e con delibera 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note *CUF)*» e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 29 gennaio 2021 C(2021)685 che modifica l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iscover - Clopidogrel», rilasciata con la decisione C(1998)2003, iscritta al numero di registro comunitario EU/1/98/070 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 febbraio 2021, Serie C 67/11;

Vista la richiesta dell'AIFA alla società Sanofi-Aventis Groupe, titolare del medicinale, del 14 luglio 2021 di negoziazione della nuova indicazione terapeutica autorizzata del medicinale «ISCOVER» (clopidogrel);

Vista la nota della società Sanofi-Aventis Groupe inviata all'AIFA in data 15 luglio 2021 con cui il titolare A.I.C. ha comunicato di non voler richiedere la rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale della suddetta indicazione terapeutica;

Tenuto conto della presa d'atto della Commissione consultiva tecnico-scientifica adottata nella sua seduta del 7-10 settembre 2021;

Visti tutti gli atti d'ufficio,

Determina:

Art. 1.

Non rimborsabilità delle nuove indicazioni

La nuova indicazione terapeutica del medicinale «Iscover» (clopidogrel compresse rivestite con film A.I.C. n. 034116):

«In pazienti con attacco ischemico transitorio (TIA) a rischio da moderato ad alto o ictus ischemico minore (IS) «Clopidogrel» in associazione con ASA è indicato in:

- pazienti adulti con TIA a rischio da moderato ad alto (punteggio ABCD2≥4) o IS minore (NIHSS≤3) entro 24 ore dall'evento TIA o IS» non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 novembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07159

DETERMINA 24 novembre 2021.

Nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Olumiant» non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale. (Determina n. DG/1396/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note *CUF)*» e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 27 ottobre 2020 con la quale la società Eli Lilly Nederland BV ha chiesto la rimborsabilità dell'estensione dell'indicazione terapeutica relativa alla procedura EMEA/H/C/004085/II/0016 del medicinale «OLUMIANT» (baricitinib);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 28 ottobre 2021 e 02-03 novembre 2021;

Visti tutti gli atti d'ufficio,

Determina:

Art. 1.

Non rimborsabilità delle nuove indicazioni

La nuova indicazione terapeutica del medicinale «Olumiant» (baricitinib):

Dermatite atopica «Olumiant» è indicato per il trattamento della dermatite atopica da moderata a severa in pazienti adulti che sono candidati ad una terapia sistemica.»

non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Olumiant» (baricitinib), specificatamente all'indicazione oggetto della presente determina, è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti-dermatologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 novembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07160

DETERMINA 24 novembre 2021.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Palexia», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1399/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la Semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 2480/2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 19 luglio 2011 con la quale la società Prodotto Formenti S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale PALEXIA (tapentadolo cloridrato);

Visto la modifica della denominazione sociale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio da Prodotto Formenti S.r.l. a Grünenthal Italia S.r.l. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 dell'11 luglio 2013;

Vista la determina n. 409/2014 del 25 febbraio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2014 con la quale la società Grünenthal Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Palexia» (tapentadolo cloridrato);

Vista la domanda con la quale la società Grünenthal Italia S.r.l. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale «Palexia» (tapentadolo cloridrato);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 9-11 e 16 giugno 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15-17 settembre 2021;

Vista la deliberazione n. 60 del 4 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Palexia» (tapentadolo cloridrato) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezioni:

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in *blister* PVC/PVDC/AL/CARTA/PET - A.I.C. n. 040422786 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 39,94;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 65,92;

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in *blister* PVC/PVDC/AL/CARTA/PET - A.I.C. n. 040422420 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 12,87;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 21,24;

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in *blister* PVC/PVDC/AL/CARTA/PET - A.I.C. n. 040422545 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 25,38;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 41,89;

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in *blister* PVC/PVDC/AL/CARTA/PET - A.I.C. n. 040422901 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 49,92;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 82,39;

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in *blister* PVC/PVDC/AL/CARTA/PET - A.I.C. n. 040422661 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 32,75;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 54,05;

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse in *blister* PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 040423840 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 8,58;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 14,15.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Palexia» (tapentadolo cloridrato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 24 novembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07161

DETERMINA 24 novembre 2021.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Targin», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1406/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 1907/2010 del 24 novembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 dell' 11 dicembre 2010 con la quale la società Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TARGIN (oxicodone, combinazioni);

Vista la domanda con la quale la società Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale TARGIN (oxicodone, combinazioni);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 6 settembre e 12 aprile 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 15-17 settembre 2021;

Vista la deliberazione n. 60 del 4 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TARGIN (oxicodone, combinazioni) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezioni:

«10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586159 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 12,04;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 19,86.

«40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586375 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 36,76;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 60,67.

«5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586045 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 8,38;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 13,83;

«20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039586262 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 20,95;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 34,57.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Targin» (oxicodone, combinazioni) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 24 novembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07162

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Apoklisi».

Con la determina n. aRM - 212/2021 - 3582 del 24 novembre2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Neopharmed Gentili S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: APOKLISI;

confezione: 044191017;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 10 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191029;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 20 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191031;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191043;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191056;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191068;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 56 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191070;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 60 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191082;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 98 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191094;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191195;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 10 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191207;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 20 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191219;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191221;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191233;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191245;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 56 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191258;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 60 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191260;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 98 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191272;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191373;

descrizione: «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 10 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191385;

descrizione: «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 20 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191397;

descrizione: «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 28 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191409;

descrizione: «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191411;

descrizione: «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 50 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191423;

descrizione: «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 56 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191435;

descrizione: «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 60 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191447;

descrizione: «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 98 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191450;

descrizione: «20 mg/10 mg compresse a rilascio prolungato» 100 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191551;

descrizione: «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 10 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191563;

descrizione: «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 20 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191575

descrizione: «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 28 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191587;

descrizione: «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 30 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191599;

descrizione: «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 50 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191601;

descrizione: «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 56 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191613;

descrizione: «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 60 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191625;

descrizione: «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 98 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191637;

descrizione: «40 mg/20 mg compresse a rilascio prolungato» 100 x 1 compresse in blister PVC/PVDC/PVC/AL;

confezione: 044191738;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in flacone HDPE;

confezione: 044191740;

descrizione: «5 MG/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone HDPE;

confezione: 044191753;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone HDPE;

confezione: 044191765;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in flacone HDPE;

confezione: 044191777;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone HDPE;

confezione: 044191789;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone HDPE;

confezione: 044191791;

descrizione: «5 mg/2,5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in flacone HDPE;

confezione: 044191803;

descrizione: «10 mg/5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A07224

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etason».

Estratto determina AAM/PPA n. 894/2021 del 1° dicembre 2021

Codice pratica: N1B/2021/1126-*bis*.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ETASON anche nelle forme e confezioni di seguito indicate:

Confezioni:

"«0,5 mg compresse effervescenti» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL» - A.I.C. n. 042821037 (base 10) 18UTFF (base 32);

"«1 mg compresse effervescenti» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL» - A.I.C. n. 042821052 (base 10) 18UTFW (base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Principio attivo: betametasone.

Titolare A.I.C.: Genetic S.p.a. (codice fiscale 03696500655)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07225

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Posaconazolo EG Stada»

Estratto determina AAM/PPA N. 897/2021 del 1° dicembre 2021

Autorizzazione variazione: è autorizzata la variazione di tipo II B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea: introduzione di un nuovo produttore del principio attivo posaconazolo avente il sostegno di un ASMF, relativamente al medicinale: POSACONAZOLO EG STADA (A.I.C. n. 047254).

Dosaggio/Forma farmaceutica: «100 mg compresse gastroresistenti».

(Tutte le confezioni autorizzate).

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano - Italia, codice fiscale n. 12432150154.

Numero procedura: DE/H/5573/001/II/001.

Codice pratica: VC2/2020/371.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07226

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Monoprost».

Estratto determina AAM/PPA n. 891/2021 del 1° dicembre 2021

Autorizzazione variazione: è autorizzata la variazione di tipo II - B.I.a.1.b - Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea : Introduzione di un nuovo produttore del principio attivo latanoprost avente il sostegno di un ASMF, relativamente al medicinale: MONOPROST.

Confezioni:

A.I.C. n. 041429010 - «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 5 contenitori monodose da 0,2 ml;

A.I.C. n. 041429022 - «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 10 contenitori monodose da 0,2 ml;

A.I.C. n. 041429034 - «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 30 contenitori monodose da 0,2 ml;

A.I.C. n. 041429046 - «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 90 contenitori monodose da 0,2 ml.

Titolare A.I.C. : Laboratoires Thea con sede legale in Rue Louis Bleriot,12-BP73 ST. Jean, 63017 Clermont-Ferrand-Cedex 2, Francia.

Numero procedura: FR/H/0499/001/II/030.

Codice pratica: VC2/2020/369.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A07227

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ommunal»

Estratto determina AAM/PPA n. 900 del 1° dicembre 2021

Si autorizza il seguente *grouping* di variazioni:

una variazione tipo II B.II.a.3. Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito; *b)* altri eccipienti; 3) modifica concernente un medicinale biologico/immunologico;

una variazione tipo IB B.II.b.3. Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito; *a)* modifica minore nel procedimento di fabbricazione;

una variazione di tipo IB B.II.d.2. Modifica della procedura di prova del prodotto finito; *a)* modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

quattro variazioni tipo IA B.II.d.2. Modifica della procedura di prova del prodotto finito; *a)* modifiche minori ad una procedura di prova approvata;

tipo IA B.II.e.1. Modifica del confezionamento primario del prodotto finito; *a)* composizione qualitativa e quantitativa; 1) forme farmaceutiche solide.

Si autorizza pertanto la riformulazione della composizione degli eccipienti del prodotto finito e le conseguenti modifiche/aggiornamenti relativi alle procedure analitiche effettuate nei controlli di processo e allo spessore dello strato cartaceo esterno del confezionamento primario.

Conseguente modifica del paragrafo 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo.

Il suddetto *grouping* di variazioni è relativo al medicinale OMMUNAL nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n. 036403057 - «bambini 3,5 mg granulato per sospensione orale» 10 bustine;

A.I.C. n. 036403069 - «bambini 3,5 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine;

Codice pratica: VN2/2021/74

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.A. (codice fiscale 03907010585).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A07228

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto di Europa Verde-Verdi

TITOLO I
PRINCIPI

Art. 1.
Dichiarazione sui principi ispiratori

1. Europa Verde-Verdi riconosce la Costituzione italiana come fonte primaria delle proprie regole e i suoi principi come il riferimento fondamentale per le sue e i suoi aderenti. Fa propria la Carta dei verdi del mondo adottata a Canberra nel 2001 e la Carta dei verdi europei, adottata a Ginevra nel 2006. Persegue l'obiettivo della conversione ecologica della società e dell'economia, socialmente desiderabile, secondo l'ispirazione di Alexander Langer, per un'autentica sostenibilità ambientale e socioeconomica.

2. Assume a fondamento del proprio agire politico e istituzionale la responsabilità nei confronti delle generazioni future, a partire dalla lotta alla crisi climatica, considerata anche come questione geopolitica che aggrava tutti i problemi ambientali, sociali ed economici (migrazioni, disuguaglianze, perdita di biodiversità, pandemie). Promuove le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, l'economia circolare e la mobilità sostenibile. Si impegna per l'accoglienza e la solidarietà attiva a migranti e richiedenti asilo per motivi politici, economici e ambientali.

3. Rifiuta l'ideologia della crescita illimitata in un pianeta che ha risorse limitate e non equamente distribuite e la logica consumistica e dissipativa. Combatte la privatizzazione dei beni comuni e la finanziarizzazione dell'economia, senza regole, né governo. Contrasta la corsa indiscriminata al profitto, lo sfruttamento sempre più intenso ed esteso della natura e del lavoro, la mercificazione della vita umana e l'appropriazione da parte dei giganti del capitalismo digitale dei miliardi di nostri dati circolanti nel *web*. Adotta il principio di precauzione e opera per prevenire le catastrofi e le pandemie.

4. Lotta per la giustizia ambientale e sociale, la riduzione delle disuguaglianze, la solidarietà e l'equa redistribuzione delle ricchezze e delle risorse all'interno della società, tra i popoli, i territori, i sessi e le generazioni. Promuove la sovranità alimentare, il diritto al cibo e alla sua sicurezza, sostiene le economie locali basate sulle conoscenze e sulle competenze, sui valori di cooperazione, mutualità e solidarietà, con particolare attenzione alle culture, alle ragioni dei popoli indigeni. È al fianco dei popoli e delle comunità oppresse nelle loro lotte per la libertà e la democrazia.

5. Riconosce come valori essenziali la cura della vita in tutte le sue forme e la produzione di beni e servizi gratuiti, garantiti a livello planetario prevalentemente dalle donne, e l'interconnessione tra la salute

del pianeta e la salute umana. Ribadisce la necessità di servizi sanitari e sociali pubblici e universalmente accessibili, a tutela in particolare della popolazione sempre più anziana e fragile, di politiche di inclusione, sostegno e promozione della vita indipendente per persone con disabilità.

6. Riconosce il valore del femminismo e dei movimenti delle donne per l'affermazione della libertà, l'avanzamento della civiltà e la fine del patriarcato. Ritiene presupposto fondante dell'azione politica la piena partecipazione delle donne, in ragione della loro differente esperienza di vita, visione della realtà e sensibilità.

7. Riconosce le differenze come elemento di ricchezza delle nostre società: tutela e promuove le minoranze linguistiche, le culture regionali e la libertà religiosa. Lotta contro il razzismo e ogni forma di discriminazione e violenza. Tutela e promuove i diritti delle persone LGBTQI.

8. Mette al centro la salvaguardia dell'ambiente, della bellezza del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale, degli ecosistemi e della biodiversità. Considera decisivi e da incrementare i valori della cultura, della conoscenza e della ricerca, indispensabili per costruire una società più sicura e più solidale.

Promuove una relazione rispettosa e non violenta con la natura e una alimentazione sana e la riduzione del consumo alimentare umano degli altri animali. Si impegna per il benessere degli animali, per una legislazione nazionale, europea e internazionale più avanzata a tutela degli animali riconosciuti come essere senzienti e liberati dagli allevamenti intensivi. Lavora per eliminare l'utilizzo degli OGM, pesticidi e altre sostanze chimiche.

9. Si ispira alla cultura della pace e della nonviolenza. Si impegna per il disarmo, per il servizio civile, per l'istituzione di corpi civili di pace, per nuove relazioni internazionali fondate sulla solidarietà e sulla cooperazione.

10. Persegue la costruzione degli Stati Uniti d'Europa, federale, sociale, ecologica e democratica, il rafforzamento e la democratizzazione dell'ONU e delle altre organizzazioni internazionali.

Art. 2.
Denominazione, simbolo e sede

1. La Federazione denominata Europa Verde-Verdi ha come simbolo «Un cerchio di colore verde che racchiude nella metà superiore il simbolo dei Verdi europei rappresentato da un girasole stilizzato di forma ellittica avente 12 petali di colore giallo di grandezze diverse. Nella metà inferiore poste dall'alto verso il basso le scritte «EUROPA» «VERDE» di colore bianco poste nell'ordine una sopra l'altra. La scritta «EUROPA» contiene al posto della «O» il simbolo storico dei Verdi italiani rappresentato dal sole che ride in giallo. Lungo il bordo laterale sinistro del cerchio, posta ad arco, la scritta di colore bianco «European Green Party». Lungo il bordo laterale destro del cerchio, posta ad arco, la scritta di colore bianco «VERDI» la cui rappresentazione grafica è allegata al presente statuto.

2. Il simbolo può essere modificato o utilizzato solo in parte quale contrassegno elettorale.

3. Europa Verde-Verdi ha la sede legale in Roma, in via Augusto Valenziani, n. 5. La sede legale potrà essere trasferita con delibera della Direzione nazionale in deroga alla procedura di modifica statutaria di cui all'art. 26 del presente statuto.

Art. 3.
Partito Verde Europeo e Global Greens

1. Europa Verde-Verdi è membro del Partito Verde Europeo-*European Green Party* (EGP) - di cui è co-fondatore. I suoi rappresentanti al Parlamento europeo aderiscono al gruppo dei Verdi.

2. Europa Verde-Verdi è affiliata ai *Global Greens*.

Art. 4.
Adesione a Europa Verde-Verdi

1. L'adesione a Europa Verde-Verdi è individuale e libera.

2. Essa viene manifestata da donne e uomini, di qualunque cittadinanza e credo religioso; è documentata attraverso una tessera unica nazionale legata alla carta di adesione.

3. L'iscrizione ad Europa Verde-Verdi e l'adesione ai suoi principi, allo statuto, ai regolamenti nazionali e al codice etico è il presupposto fondamentale per partecipare a qualsiasi attività, interna o esterna, o per rappresentarla in qualunque consesso.

4. La persona iscritta ha diritto di partecipare all'attività di Europa Verde-Verdi manifestando liberamente la propria opinione e la propria critica sugli argomenti in discussione ad ogni livello. Ha diritto di conoscere le deliberazioni formali assunte dagli organi. Ha altresì il diritto di voto, nelle sedi e secondo le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti per determinare la linea politica e per le elezioni degli organi. Il dovere della persona iscritta è il rispetto dello statuto, dei regolamenti e del codice etico di Europa Verde-Verdi.

5. Europa Verde-Verdi riconosce nelle e nei «Giovani Europeisti Verdi» la propria organizzazione giovanile, indicata con la sigla «GEV», con un proprio regolamento comunicato al Consiglio federale nazionale, con propri organismi dirigenti e può prevedere un contributo annuale alle sue attività. Le persone iscritte a Europa Verde-Verdi, entro il limite di età previsto dal regolamento dei GEV, ne fanno parte salvo diversa indicazione.

6. Il Consiglio federale nazionale stabilisce modalità e criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.

7. La quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione.

8. Europa Verde-Verdi riconosce a chiunque entri in relazione con essa il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali che lo riguardano in conformità ai principi del codice della *privacy*, come previsto e disciplinato dal regolamento europeo sulla *privacy* n. 679/2016 e successive modifiche, alle norme ad esso collegate nonché ai provvedimenti dell'autorità garante.

Art. 5.
Patti federativi

1. È previsto lo strumento dei patti federativi per la collaborazione stabile con altri soggetti ecologisti, della società civile e movimenti, nazionali o locali, che condividano i principi e i valori di Europa Verde-Verdi, nella elaborazione programmatica comune, nelle attività e nelle scelte per l'eventuale presentazione di liste comuni alle varie elezioni.

2. I patti federativi possono essere stipulati sia a livello nazionale che a livello locale e devono contenere tutti gli elementi che definiscono gli accordi e le modalità di collaborazione stabile con l'altro soggetto.

3. I patti federativi sono stipulati a livello nazionale se coinvolgono soggetti con cui si stipulano accordi avente carattere nazionale di elaborazione programmatica e/o di presentazione di liste comuni alle elezioni europee o politiche. In tal caso sono approvati dal Consiglio federale nazionale.

4. I patti federativi sono stipulati a livello locale se coinvolgono soggetti con cui si stipulano accordi avente carattere strettamente territoriale di elaborazione programmatica e/o di presentazione di liste comuni alle elezioni amministrative o regionali. In tal caso sono approvati dal Consiglio federale del livello territoriale corrispondente o, in mancanza, dall'assemblea.

5. Il contenuto degli accordi non può essere in contrasto con i principi, lo statuto, il codice etico e i regolamenti di Europa Verde-Verdi.

TITOLO II
ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE

Art. 6.
Organi nazionali di Europa Verde-Verdi

Sono organi nazionali di Europa Verde-Verdi:

l'assemblea;

i due portavoce;

il/la Presidente garante;

la Direzione nazionale;

il Consiglio federale nazionale;

il/la Tesoriere/a.

Art. 7.
Assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale è di norma convocata, almeno ogni tre anni, per delegati/e: in tal caso i/le delegati/e sono eletti/e da assemblee provinciali per iscritti/e. Il numero dei/delle delegati/e che spettano a ciascuna provincia è definito sulla base degli/delle iscritti/e e del consenso elettorale ottenuto. Qualora il numero delle persone iscritte sia pari o inferiore a 1000, l'assemblea nazionale è convocata per iscritti/e.

2. L'assemblea nazionale elegge il e la portavoce, il/la presidente garante, la Direzione nazionale e la metà dei/delle consiglieri/e federali nazionali.

3. La mozione politica collegata ai due portavoce eletti è vincolante per gli organi di Europa Verde-Verdi.

4. Quando l'assemblea nazionale è convocata per delegati/e è composta da un massimo di 1000 delegati/e eletti/e dalle assemblee provinciali.

5. L'assemblea nazionale è convocata in via ordinaria e straordinaria dalla Direzione nazionale; in via solo straordinaria dai 2/3 del Consiglio federale nazionale o da almeno i 2/3 delle federazioni regionali riconosciute.

6. L'assemblea nazionale si costituisce validamente con la presenza di almeno 1/3 degli/delle aventi diritto al voto.

7. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza delle persone votanti.

Art. 8.
I due portavoce

1. I due portavoce hanno competenza generale di iniziativa, rappresentano le decisioni della Direzione nazionale e del Consiglio federale nazionale in materia di politica interna ed esterna; il/la portavoce più anziano/a di età conferisce, ai fini elettorali, le autorizzazioni necessarie alla nomina dei presentatori del contrassegno, ovvero alla nomina diretta del presentatore secondo la normativa vigente.

2. I due portavoce possono nominare responsabili dei settori di iniziativa, di gruppi di lavoro.

3. Il portavoce e la portavoce sono eletti dall'assemblea nazionale.

4. Le candidature a portavoce devono essere sottoscritte da almeno 1/20 del numero totale delle persone iscritte o da almeno venti consiglieri/e federali nazionali. La Direzione nazionale deve rendere pubblico il numero esatto delle persone iscritte almeno trenta giorni prima del termine fissato per la presentazione delle candidature. È possibile sottoscrivere soltanto una coppia di candidature di genere diverso.

5. Qualora non siano avanzate candidature ai sensi del precedente comma il Consiglio federale nazionale, a maggioranza dei presenti, individuerà almeno due coppie di candidati/e alla carica di portavoce.

6. Le persone candidate devono presentare gli elementi essenziali della proposta di programma che intendono realizzare. È proclamata eletta la coppia di candidati che ottiene il 50% più 1 dei voti validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo *quorum*, le due coppie di candidati più votate andranno in ballottaggio in una seconda votazione. Risulterà eletto chi in questa votazione otterrà il maggior numero di voti. In caso di parità si provvederà ad una nuova votazione.

7. Ai due portavoce può essere tolta la fiducia dai 2/3 del Consiglio federale nazionale. In tal caso, come in quello di dimissioni, le loro funzioni sono provvisoriamente assunte dalla Direzione nazionale che avvia il procedimento di convocazione dell'assemblea nazionale per la rielezione di tutti gli organi nazionali.

Tale procedimento dovrà concludersi nel termine massimo di 120 giorni dal giorno in cui i due portavoce hanno cessato dalla carica.

8. Nel caso di dimissioni, di impedimento, di sfiducia (la sfiducia viene deliberata con le stesse modalità previste dal primo periodo del comma 7) o di decesso di uno dei due portavoce, l'altro portavoce resta in carica fino alla scadenza naturale. Il Consiglio federale nazionale elegge in sua sostituzione, a maggioranza, un nuovo portavoce dello stesso genere, il cui mandato scadrà insieme a quello del portavoce rimasto in carica.

9. I portavoce non possono ricoprire questo incarico per più di due mandati consecutivi.

Art. 9.
Il/La Presidente garante

1. Il/La Presidente garante rappresenta l'unità di Europa Verde-Verdi, garantisce il rapporto tra gli organi di Europa Verde-Verdi, vigila sul rispetto dei principi ispiratori definiti nell'art. 1 dello statuto, svolge funzioni di rappresentanza con le istituzioni.

2. Il/La Presidente garante può intervenire, nella propria funzione di garante nel rapporto tra gli organi nazionali, assumendo l'onere della convocazione degli stessi nelle situazioni di stallo o inerzia.

3. Il/La Presidente garante è eletto/a dall'assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei voti espressi. Nel caso nessun/a candidato/a abbia conseguito tale maggioranza, si procede immediatamente a una seconda votazione di ballottaggio tra le due persone candidate più votate.

4. In caso di impedimento o di cessazione dalla carica, subentra nelle sue funzioni il/la portavoce più anziano/a. Entro sessanta giorni il Consiglio federale nazionale elegge in sua sostituzione, a maggioranza, un/a nuovo/a Presidente garante.

Art. 10.
Direzione nazionale

1. La Direzione nazionale è l'organo di attuazione della linea politica ed è responsabile dell'organizzazione politica e amministrativa di Europa Verde-Verdi. La Direzione nazionale è altresì l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri la cui attuazione spetta al/alla tesoriere/a.

2. La Direzione nazionale è composta dai due portavoce, dal/dalla Presidente garante, dai due Presidenti del Consiglio federale nazionale, dai due portavoce dei GEV e da quattordici componenti eletti/e dall'assemblea nazionale.

3. È convocata e presieduta dai due portavoce. Ne fanno parte senza diritto di voto i/le presidenti dei gruppi di Europa Verde-Verdi al Parlamento italiano, un/una rappresentante di Europa Verde-Verdi al Parlamento europeo, ed un/una rappresentante di Europa Verde-Verdi al Governo.

4. Elegge tra i suoi componenti il/la tesoriere/a su proposta dei due portavoce.

5. La Direzione nazionale può dar vita a propri organi interni per sviluppare e organizzare la propria attività.

6. È titolare del simbolo identificativo di Europa Verde-Verdi ed ha il potere di autorizzare l'utilizzo del simbolo secondo i criteri fissati dal Consiglio federale nazionale.

7. In tutte le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto dei due portavoce.

Art. 11.
Consiglio federale nazionale

1. Il Consiglio federale nazionale definisce la linea politica di Europa Verde-Verdi, stabilisce le regole democratiche di base e ha le altre competenze previste dallo statuto. Propone le modifiche statutarie.

2. È composto da un massimo di cento persone, elette per metà dall'assemblea nazionale e per metà su base regionale dalle federazioni regionali riconosciute, queste ultime in proporzione alle persone iscritte e ai voti ottenuti. Il Consiglio federale nazionale entra in carica, con tutti i poteri, al momento dell'elezione all'assemblea nazionale, adeguando di volta in volta i calcoli delle maggioranze, qualificate o meno, al momento delle elezioni dei/delle componenti spettanti alle federazioni regionali. Ne fa parte di diritto la Direzione nazionale.

3. Al Consiglio federale nazionale sono invitati permanenti, senza diritto di voto, i/le parlamentari, i/le consiglieri/e regionali e i/le portavoce regionali.

4. Il Consiglio federale nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno. È presieduto da un e da una presidente eletti al proprio interno nella prima riunione, convocata dai due portavoce. Le successive riunioni sono convocate dai due presidenti, d'intesa con i due portavoce.

5. Prende atto, in caso di dimissioni o di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno/a dei propri membri dalla carica, del subentro del primo dei non eletti della lista votata.

6. Il Consiglio federale nazionale nomina, su proposta della Direzione nazionale, un organo di garanzia denominato Giurì a cui poter ricorrere per l'osservanza delle norme statutarie, secondo le modalità previste dall'art. 25.

7. Approva il bilancio consuntivo che viene predisposto annualmente dal/dalla tesoriere/a.

8. Stabilisce le regole per il riconoscimento delle strutture territoriali e le modalità di elezione degli organi a tutti i livelli, nonché le attribuzioni e ogni altra regola e procedura che riguardano gli organi delle federazioni regionali, delle federazioni provinciali o di area metropolitana e delle realtà locali costituite in associazioni comunali o intercomunali, nonché dei circoli locali (territoriali o tematici).

9. Fissa la quota annuale di adesione di Europa Verde-Verdi e stabilisce le modalità e i criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.

10. Fissa la quota delle risorse economiche da attribuire alle articolazioni territoriali.

11. Stabilisce i criteri delle candidature nelle proprie liste, nelle coalizioni e nelle liste di coalizione di cui Europa Verdi–Verdi fa parte.

12. Fissa le modalità per la costituzione, il funzionamento e la consultazione dei *forum* nazionali tematici.

13. Fissa i criteri per l'utilizzo del simbolo.

14. Approva il codice etico.

Art. 12.
Tesoriere/a

1. Il/La tesoriere/a è eletto/a dalla Direzione nazionale tra i suoi componenti su proposta dei due portavoce. Il/la tesoriere/a ha la rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni di cui può delegare l'esercizio.

2. Il/La tesoriere/a svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa, patrimoniale e contabile di Europa Verde-Verdi che in tutte le sue articolazioni, è tenuta a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento. Il/la tesoriere/a è preposto/a allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria, utilizza e gestisce le entrate e predispone annualmente il bilancio consuntivo che è approvato dal Consiglio federale nazionale.

3. Il/La tesoriere/a assicura la regolarità contabile e l'attinenza delle decisioni di spesa degli organi con le effettive disponibilità e le voci di bilancio. Il/la tesoriere/a ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio può bloccare ogni decisione di spesa che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa.

4. Il/La tesoriere/a può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, effettua pagamenti ed incassa crediti, può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il/La tesoriere/a può affidare procure e deleghe, è abilitato/a a riscuotere i rimborsi elettorali, i contributi dello Stato o comunque dovuti per legge a Europa Verde-Verdi. Al/Alla tesoriere/a vengono affidati dalla Direzione nazionale anche i poteri straordinari di amministrazione. Il/La tesoriere/a può inoltre accendere mutui, contrarre fideiussioni, effettuare richieste di affidamento, chiedere, perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di qualsiasi natura, previa delibera dettagliata della Direzione nazionale degli impegni economici che saranno assunti a nome di Europa Verde-Verdi.

5. Delle obbligazioni assunte dal/dalla tesoriere/a in adempimento di deliberazioni degli organi statutari risponde Europa Verde-Verdi.

Art. 13.
Organizzazione territoriale e forum

1. Europa Verde-Verdi si articola in: federazioni regionali e federazioni provinciali o di area metropolitana.

2. Le persone iscritte possono organizzarsi in associazioni comunali, associazioni intercomunali, circoli locali (territoriali o tematici).

3. Le federazioni regionali e federazioni provinciali o di area metropolitana vengono riconosciute dalla Direzione nazionale, secondo le regole decise dal Consiglio federale nazionale sulla base di un numero minimo di iscritti/e in rapporto alla popolazione.

4. Il Consiglio federale nazionale fissa i criteri per la costituzione, il riconoscimento e le garanzie democratiche di funzionamento delle associazioni comunali e intercomunali.

5. Le associazioni comunali e intercomunali hanno la rappresentanza politica di Europa Verde-Verdi al corrispondente livello territoriale. Nel caso in cui a livello comunale o intercomunale siano presenti più circoli locali (territoriali o tematici), la rappresentanza politica di Europa Verde-Verdi al corrispondente livello territoriale è attribuita alle associazioni comunali o intercomunali.

6. I circoli locali (territoriali o tematici), per essere riconosciuti nell'ambito di Europa Verde-Verdi, devono costituirsi secondo le regole decise dal Consiglio federale nazionale.

7. Le persone iscritte possono costituire *forum* tematici, finalizzati all'elaborazione e alla proposta programmatica e aperti alla partecipazione degli esterni. Il Consiglio federale nazionale riconosce i *forum* tematici nazionali indicandone le modalità per la costituzione, il funzionamento, l'eventuale finanziamento, la consultazione e la verifica delle attività, sulla base di criteri che assicurino un'ampia e qualificata rappresentatività sociale e culturale.

8. Le articolazioni territoriali riconosciute utilizzano il simbolo in conformità al presente statuto, ai regolamenti, al codice etico e alle determinazioni del Consiglio federale nazionale.

Art. 14.
Federazioni regionali

1. Le federazioni regionali sono costituite da tutte le persone iscritte residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio o di lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della regione. Per tutte le norme statutarie, le federazioni del Trentino e del Sudtirolo corrispondono alla realtà della dimensione regionale.

2. La federazione regionale è responsabile delle scelte politiche a livello regionale. È riconosciuta dalla Direzione nazionale in relazione al numero delle persone iscritte e al numero di federazioni provinciali o di area metropolitana riconosciute aderenti. Qualora uno dei predetti requisiti venisse meno e/o non sussistesse, la Direzione nazionale interviene per favorire il ripristino delle condizioni di riconoscibilità.

3. La federazione regionale è impegnata a favorire la costituzione delle federazioni provinciali o di area metropolitana, non ancora costituite, e a favorire l'insediamento di Europa Verde-Verdi nella realtà della regione.

4. La federazione regionale riconosce le associazioni comunali e intercomunali esistenti sul proprio territorio sulla base dei criteri fissati dal Consiglio federale nazionale e può promuovere strutture organizzative di macroarea.

Art. 15.
Federazioni provinciali o di area metropolitana

1. Le federazioni provinciali o di area metropolitana sono costituite da tutte le persone iscritte residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio o di lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della provincia. Le federazioni provinciali o di area metropolitana sono responsabili delle scelte politiche a livello provinciale e concorrono alla formazione di quelle regionali.

2. La federazione provinciale o di area metropolitana è riconosciuta dalla Direzione nazionale sulla base di un numero di persone iscritte in rapporto alla popolazione.

Art. 16.
Organi delle federazioni regionali, provinciali o di area metropolitana

1. Sono organi delle federazioni regionali, provinciali o di area metropolitana:

l'assemblea;

il e la portavoce;

l'esecutivo;

il Consiglio federale (obbligatorio per le federazioni regionali e facoltativo per le federazioni provinciali o di area metropolitana);

il/la tesoriere/a.

2. Le assemblee provinciali o di area metropolitana e comunali sono sempre convocate per iscritti/e. Quelle regionali possono essere convocate per delegati/e su modifiche regolamentari, su decisioni politico-programmatiche e, nel caso superino i cinquecento iscritti/e, per l'elezione degli organi. I/le delegati/e sono eletti/e da assemblee provinciali per iscritti/e e il loro numero è definito sulla base degli iscritti/e e del consenso elettorale ottenuto.

3. Le attribuzioni, le modalità di elezione e ogni altra regola o procedura che riguardano i suddetti organi sono stabilite dal Consiglio federale nazionale. Il Consiglio federale nazionale è tenuto ad adottare i relativi regolamenti rispettando il principio di sussidiarietà.

Art. 17.
Disposizioni comuni

1. Tutti gli organi, nazionali e territoriali, hanno una durata di tre anni.

2. Ogni organo dirigente deve essere convocato nel caso in cui almeno un quinto dei/delle componenti con diritto di voto ne faccia richiesta.

3. Nessuna lista di candidati/e può essere composta per più del 50% da persone dello stesso genere.

4. Nella elezione di organi rappresentativi, che richiedano preferenze plurime, il voto è espresso in modo paritario per genere. Il Consiglio federale nazionale decide le modalità di attuazione di questo principio. Nella elezione degli organi collegiali, ove prevista la preferenza, il voto è espresso con la doppia preferenza di genere.

5. Le assemblee e gli organi assumono le decisioni a maggioranza dei votanti, salvo che per le deliberazioni per le quali è prevista una maggioranza diversa.

6. Per l'elezione degli organi e dei/delle delegati/e, ove si proceda a votazioni tra proposte concorrenti, si adotta il criterio proporzionale al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze.

7. Le assemblee per iscritti/e devono essere convocate nel caso in cui almeno un terzo ne faccia richiesta.

8. Le assemblee e le riunioni degli organi dirigenti possono essere svolte anche da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione delle persone, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Il Consiglio federale nazionale ne stabilisce le modalità di svolgimento e i meccanismi di garanzia per le votazioni.

9. Il/la capogruppo nelle istituzioni (consigli comunali, provinciali/area metropolitana, regionali, Parlamento nazionale ed europeo) e un/una rappresentante dei componenti dei governi locali e nazionale fanno parte, senza diritto di voto, degli esecutivi del livello territoriale corrispondente e della Direzione nazionale per il livello nazionale.

Gli/le eletti/e nelle istituzioni (consigli comunali, provinciali, regionali, Parlamento nazionale ed europeo) ed i/le componenti dei governi locali e nazionale fanno parte senza diritto di voto dei Consigli federali, del livello territoriale corrispondente.

10. Al fine di favorire maggiore efficacia e il rinnovamento nelle cariche istituzionali, il Consiglio federale nazionale stabilisce, coerentemente con i principi statutari, i criteri generali per l'individuazione delle proposte di candidatura alle elezioni amministrative, regionali, politiche e del Parlamento europeo anche in riferimento agli impegni che i candidati dovranno sottoscrivere. I criteri generali devono tenere conto dei seguenti principi:

a) pari opportunità alle iscritte e agli iscritti;

b) il pluralismo politico e la rappresentanza delle minoranze;

c) la competenza e il merito;

d) la rappresentatività politica, sociale e territoriale;

Tutte le persone iscritte hanno diritto di promuovere presso gli organismi competenti la propria candidatura.

Le candidature per l'elezione dei membri al Parlamento europeo spettanti all'Italia e al Parlamento nazionale vengono definite dalla Direzione nazionale, sentito il Consiglio federale nazionale.

Le candidature per l'elezione dei Presidenti e dei Consigli delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano vengono definite dagli esecutivi regionali, sentiti i relativi consigli federali.

Le candidature per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali vengono definite dall'esecutivo comunale.

Gli organismi competenti possono promuovere forme di consultazione aperte agli iscritti e ai simpatizzanti

11. Le decisioni di Europa Verde-Verdi si ispirano al principio di sussidiarietà.

12. Europa Verde-Verdi riconosce a tutti i livelli le minoranze, ne garantisce l'attività e l'espressione delle idee e il diritto di avanzare proposte.

Art. 18.
Commissariamenti

1. La Direzione nazionale può intervenire nei confronti delle federazioni regionali e provinciali, sentiti i relativi co-portavoce, adottando tutte le iniziative necessarie, compresa la sospensione o la revoca del riconoscimento e/o l'eventuale nomina di uno o più commissari, allorquando sussista una giusta causa o un giustificato motivo, per gravi e/o ripetute violazioni delle norme dello statuto, del codice etico o dei regolamenti, ovvero nei casi di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell'organo dirigente.

2. Analoga funzione, nei confronti delle associazioni comunali/intercomunali, è attribuita all'esecutivo regionale della federazione territorialmente competente.

3. Entro un anno dall'adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organi statutari, in caso di sospensione, oppure dovrà essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell'organo, in caso di revoca.

4. La Direzione nazionale può intervenire, altresì, nei confronti delle associazioni comunali/intercomunali allorquando, verificandosi le condizioni di cui al comma 1, vi fosse l'omissione o l'inerzia della federazione regionale competente.

5. Avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca del riconoscimento si può ricorrere al Giurì nazionale, con le modalità previste dall'art. 25, che si esprimerà entro novanta giorni. In assenza di pronuncia, entro il termine stabilito, il provvedimento si intende revocato.

Art. 19.
Codice etico

1. Europa Verde-Verdi adotta un codice etico che ha lo scopo di garantire che le persone che la rappresentano, in ogni ordine e grado di rappresentanza abbiano una condotta ispirata a principi di correttezza e di legalità, di onestà e di buona fede, e al rispetto innanzitutto della Costituzione italiana e delle leggi ordinarie e speciali.

TITOLO III
GESTIONE FINANZIARIA

Art. 20.
Finanziamento. Quote. Ripartizione.

1. Il finanziamento di Europa Verde-Verdi è costituito dalle quote di iscrizione, dalle erogazioni liberali degli eletti, dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento e dalle risorse previste dalle disposizioni di legge.

2. Il Consiglio federale nazionale stabilisce i criteri di contribuzione degli eletti alla struttura nazionale e alle articolazioni territoriali.

3. Il Consiglio federale nazionale, sulla base di un'apposita deliberazione, proposta di concerto tra la Direzione nazionale e il/la tesoriere/a, dispone l'entità e le modalità di redistribuzione delle quote di iscrizione, delle risorse previste dalle disposizioni di legge, delle erogazioni liberali e dei finanziamenti a qualsiasi titolo erogati a Europa Verde-Verdi, tenendo conto, secondo le diverse esigenze, dei seguenti principi:

a) la proporzionalità con il numero delle persone iscritte;

b) la proporzionalità con il numero di dichiarazioni dei redditi, con indicazione a favore di Europa Verde-Verdi, effettuate nel relativo territorio;

c) la solidarietà e il consenso elettorale.

La Direzione nazionale stabilisce l'entità e le forme di finanziamento destinate alle strutture territoriali non riconosciute.

4. Ogni Organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell'autofinanziamento.

5. È prevista la figura del/la sostenitore/trice, che pur non aderendo a Europa Verde-Verdi intenda cooperare alle sue iniziative contribuendo economicamente in modo volontario.

I rapporti con i/le sostenitori/trici sono tenuti sia a livello nazionale, per l'invio di materiale di informazione, sia a livello locale, per il coinvolgimento nelle iniziative.

Tali rapporti devono avvenire con trasparenza e pubblicità sia dell'operato che dell'iniziativa sostenuta.

Art. 21.
Bilancio. Patrimonio. Utili di gestione

1. Annualmente il/la tesoriere/a nazionale provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio di Europa Verde-Verdi in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione.

2. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio federale nazionale entro il termine previsto dalla legge.

3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito di Europa Verde-Verdi, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio federale nazionale, unitamente alla relazione della società di revisione e al verbale di approvazione del Consiglio federale nazionale, come previsto dalla normativa vigente.

4. Le articolazioni e organizzazioni territoriali previste dallo statuto nazionale hanno ciascuna la propria autonomia amministrativa e finanziaria e sono responsabili degli atti da esse posti in essere.

5. Tutte le articolazioni e organizzazioni territoriali sono tenute alla predisposizione di un bilancio da far approvare nelle rispettive assemblee/Consigli federali locali.

6. Il bilancio della struttura regionale è redatto secondo modelli predisposti dal nazionale, deve essere approvato dall'assemblea regionale/Consiglio federale regionale entro il 31 marzo di ogni anno, ed inviato entro sette giorni al/alla tesoriere/a nazionale al fine di allegarlo alla documentazione del bilancio nazionale così come prescritto dalla normativa speciale in materia di partiti politici. Nel caso in cui l'assemblea regionale/Consiglio federale regionale non abbia provveduto entro i termini stabiliti all'approvazione e all'invio del bilancio ai sensi del periodo precedente, la Direzione nazionale, su richiesta del/della tesoriere/a nazionale, può intervenire ai sensi dell'art. 18 dello statuto affinché la norma sia rispettata.

7. In conformità alle normative vigenti per le attività degli enti non commerciali viene espressamente stabilito che Europa Verde-Verdi ed ogni altra articolazione territoriale eventualmente costituita, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della Associazione, salvo diverse disposizioni di legge.

8. In caso di scioglimento di Europa Verde-Verdi, l'eventuale patrimonio e/o avanzo sarà devoluto ad altri enti o associazioni con finalità analoghe.

Art. 22.
Trasparenza e controllo del bilancio

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile e finanziaria, Europa Verde-Verdi si avvale di una società di revisione iscritta nell'albo speciale ai sensi delle normative vigenti, avente carattere di terzietà rispetto al partito.

2. Ad essa è affidato il compito di controllo stabilito dalle leggi in materia di bilancio dei partiti.

3. La società di revisione certifica la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, in applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e successive modifiche.

4. Le deliberazioni di cui all'art. 20 in materia finanziaria vengono rese pubbliche sul sito *web* di Europa Verde-Verdi, unitamente a una relazione semestrale del tesoriere nazionale sulla gestione economico finanziaria, per garantire la trasparenza agli iscritti.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE PERSONE ISCRITTE
E NORME DI GARANZIA

Art. 23.
Doveri delle persone iscritte e norme di garanzia

1. La persona iscritta che, in violazione degli obblighi assunti con l'adesione, venga meno alle norme dello statuto, del codice etico e dei regolamenti, può essere sottoposta, nel rispetto del principio del contraddittorio, a procedimento disciplinare.

Ogni persona iscritta può presentare ricorso al Giurì nazionale avverso le sanzioni ricevute.

2. Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell'ordine: *a)* richiamo; *b)* sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti alla persona iscritta; *c)* rimozione dagli incarichi interni a Europa Verde-Verdi ed invito a dimettersi dalle cariche ricoperte su designazione di Europa Verde-Verdi; *d)* espulsione.

3. Le cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti:

a) propaganda e/o candidatura in liste concorrenti a Europa Verde-Verdi ovvero alla coalizione alla quale Europa Verde-Verdi ha aderito;

b) condanna con sentenza definitiva per gravi reati contro la persona, per reati contro l'ambiente e la pubblica amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso, concussione e corruzione e per reati aggravati da finalità di discriminazione;

c) grave inosservanza dei principi ispiratori e/o del codice etico;

d) reiterata inosservanza dello statuto o dei regolamenti o del codice etico per cui la persona iscritta abbia già subito una delle sanzioni disciplinari sopra indicate.

Art. 24.
Procedimento disciplinare

1. Ciascuna persona iscritta può presentare ricorso all'esecutivo regionale del territorio in cui è avvenuto il fatto contestato ovvero in cui è iscritta la persona contro la quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare, in ordine al mancato rispetto del presente statuto, del Codice etico e dei regolamenti approvati dal Consiglio federale nazionale.

2. L'esecutivo regionale, pervenuta la richiesta di apertura di un procedimento disciplinare e valutatane l'ammissibilità deve, tramite i portavoce o un membro all'uopo designato, entro trenta giorni trasmetterne copia alla persona interessata, mediante mezzo anche elettronico a data certa, assegnando un termine di quindici giorni per la produzione di scritti difensivi e di mezzi di prova. Entro lo stesso termine di trenta giorni, copia della richiesta di apertura del procedimento disciplinare, va trasmessa alla Direzione nazionale.

3. A pena di inammissibilità i ricorsi sono sottoscritti dal ricorrente e redatti in forma scritta, indicando puntualmente le disposizioni che si intendono violate e devono pervenire, anche tramite mail o altra modalità equipollente, ad uno dei portavoce regionali, allegando il documento di identità del ricorrente.

4. La persona interessata dall'azione disciplinare ha il diritto, in tutte le fasi del procedimento, di essere ascoltata, nel rispetto del principio del contraddittorio, e di presentare memorie e documenti.

5. Il procedimento disciplinare si estingue ove nessuna sanzione venga adottata entro novanta giorni dalla data della contestazione dell'addebito.

6. Contro la decisione di adozione di una misura disciplinare è ammesso appello, entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento, al Giurì nazionale, secondo le modalità previste dall'art. 25, che si pronuncia in via definitiva.

7. Sono competenti ad applicare le sanzioni disciplinari previste dall'art. 23 gli esecutivi regionali, del territorio dove è iscritta la persona contro la quale viene chiesta l'apertura di un provvedimento disciplinare, che adottano i relativi provvedimenti a maggioranza assoluta dei componenti; nel solo caso previsto dall'art. 23, comma 3, lettera *c)* perché il provvedimento sia applicabile è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti. Le sanzioni disciplinari che possono essere adottate sono esclusivamente quelle previste dall'art. 23 dello statuto.

8. Qualora la persona iscritta sia componente dell'esecutivo regionale, consigliere o assessore regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale o europeo, è competente ad applicare le sanzioni la Direzione nazionale.

9. Nessuna persona iscritta può essere sottoposta a più di un procedimento disciplinare per lo stesso fatto, né può essere irrorata più di una sanzione, per la medesima contestazione.

10. Nei casi di particolare gravità, tra cui il candidarsi in liste concorrenti o per gravi violazioni ai valori racchiusi nell'art. 1, gli organi competenti ad applicare le sanzioni disciplinari possono inibire in via cautelare, per la durata del procedimento disciplinare, la partecipazione dell'iscritto agli organi di Europa Verde-Verdi di cui sia eventualmente componente.

11. Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda ai regolamenti nazionali approvati dal Consiglio federale nazionale.

Art. 25.
Clausola compromissoria. Giurì

1. La tutela dei diritti inerenti allo *status* di persona iscritta a Europa Verde-Verdi e tutte le controversie ad oggetto l'applicazione o la violazione delle norme statutarie o regolamentari, del codice etico, sono devolute al Giurì nazionale che, attenendosi a dette norme, decide come arbitro irrituale, secondo la procedura decisa dal Consiglio federale nazionale a maggioranza dei votanti.

2. Possono ricorrere al Giurì nazionale tutti gli iscritti la cui adesione risulti validamente in atto al momento della presentazione del ricorso, e che abbiano un interesse apprezzabile. Il ricorso promosso da persona non validamente iscritta, ovvero da persona che, ancorché iscritta negli anni precedenti, non abbia rinnovato l'adesione, è dichiarato inammissibile.

3. I ricorsi devono essere presentati al Giurì nazionale nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di assunzione della decisione che viene impugnata. Oltre detto termine il Giurì ritiene il ricorso ammissibile ove il ricorrente provi l'esistenza di un legittimo impedimento e chiede di essere rimesso in termini. In ogni caso non sono ammissibili ricorsi trascorsi quaranta giorni.

4. Il ricorso deve essere sottoscritto personalmente da parte dell'iscritto e deve contenere l'indicazione della decisione che si contesta e le motivazioni per cui viene ritenuta invalida, nonché le norme dello statuto o dei regolamenti che si reputano violate.

5. Nel ricorso devono essere indicati i contro interessati. Sono da ritenersi contro interessati i rappresentanti politici degli organi le cui decisioni sono contestate, nonché ogni iscritto che potrebbe subire diretto nocumento dalla pronuncia del Giurì.

6. Copia del ricorso deve essere trasmessa, entro quindici giorni dalla sua ricezione, ai soggetti contro interessati indicati nel medesimo ricorso e ai soggetti che lo stesso Giurì ritenga abbiano interesse a partecipare al giudizio.

7. Tutte le parti hanno il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltate o di presentare memorie e documenti per chiarire e difendere il proprio comportamento. Ove il Giurì ritenga indispensabile per assumere la decisione l'acquisizione di documenti o il compimento di attività istruttorie, decide di conseguenza senza essere vincolato dal rispetto di norme procedurali salvo quella generale del principio del contraddittorio. L'attività istruttoria può essere delegata dal Presidente ad uno o più componenti del Giurì.

8. Il Giurì si pronuncia entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso e le sue decisioni sono definitive e vincolanti per tutte le persone iscritte e per ogni organo di Europa Verde-Verdi. La loro attuazione è di esclusiva competenza della Direzione nazionale che può delegare un proprio componente a compiere ogni attività utile allo scopo.

9. Il Giurì è composto da cinque giuristi, scelti tra avvocati con almeno 5 anni di anzianità, magistrati, docenti universitari.

10. È eletto su proposta della Direzione nazionale contenente l'indicazione del/la suo/a Presidente, dal Consiglio federale nazionale a maggioranza dei 2/3 delle persone votanti. Nel caso in cui non si raggiungano i 2/3 per tre votazioni consecutive, si procede all'elezione del Giurì a maggioranza delle persone votanti.

11. Il Giurì rimane in carica tre anni e comunque esercita le proprie funzioni sino alle elezioni dei nuovi membri.

12. In caso di dimissioni o impedimento di un membro, sino alla sua sostituzione da effettuarsi al primo Consiglio federale nazionale utile, secondo le norme di cui al terzo comma, le decisioni del Giurì vengono adottate dai restanti membri ed il voto del/la Presidente, in caso di parità dei voti, determina la maggioranza. Nel caso in cui si verifichino le dimissioni della maggioranza dei membri si dovrà provvedere a nuova elezione.

13. Non possono essere eletti/e persone che hanno ricoperto nell'ultimo anno incarichi interni a Europa Verde-Verdi o cariche, anche elettive, su designazione di Europa Verde-Verdi.

14. Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda all'apposito regolamento approvato dal Consiglio federale nazionale.

Art. 26.
Modifiche statutarie

1. Le modifiche allo statuto, alla denominazione e al simbolo possono essere proposte dal Consiglio federale nazionale, da 3 federazioni regionali o da 1/20 degli iscritti/e. Sono approvate, secondo le modalità fissate dal Consiglio federale nazionale, o per *referendum* tra tutte le persone iscritte o dall'assemblea nazionale.

2. L'assemblea nazionale deve approvare le modifiche statutarie a maggioranza dei due terzi delle persone votanti.

3. La Direzione nazionale è autorizzata ad apportare i necessari adeguamenti che dovessero essere richiesti o derivanti da disposizioni di legge.

NORMA TRANSITORIA

In deroga al presente statuto, l'assemblea costituente del 10-11 luglio 2021, al fine di consentire la più ampia convergenza per la costituzione in Italia di un unico soggetto politico ecologista largamente rappresentativo, decide di procedere all'elezione degli organi dirigenti di Europa Verde - Verdi con le seguenti modalità.

1. L'assemblea costituente del 10-11 luglio 2021 procede all'elezione dei seguenti organi previsti dallo statuto: i due portavoce, eletti in questa occasione in deroga alle procedure di candidatura previste dallo statuto, art. 8 commi 4, 5; la Direzione nazionale; il Consiglio federale nazionale – quota nazionale. L'assemblea nazionale non procederà in questa occasione all'elezione del/della Presidente garante.

2. L'assemblea costituente del 10-11 luglio 2021 procede, solo in questa occasione e in deroga alle norme del presente statuto, art. 12, comma 1, alla elezione di un/una tesoriere/a che sarà indicato nella lista dei membri della Direzione nazionale e in deroga all'art. 11, comma 4, dei due Presidenti di genere diverso del Consiglio federale nazionale.

3. La platea dell'assemblea costituente del 10-11 luglio 2021, che procede alla elezione dei due portavoce, della Direzione nazionale, dei 50 componenti del Consiglio federale nazionale – quota nazionale, del/della tesoriere/a e dei due presidenti del Consiglio federale nazionale, sarà composta, in deroga all'art. 7, comma 1, dall'insieme dei delegati espressi dagli iscritti che hanno aderito alla campagna di adesione alla Federazione dei Verdi per gli anni 2019 e 2020 e dei delegati espressi dalle persone che hanno aderito alla campagna di adesione 2020 e 2021 (fino al 3 maggio) alla costituente Europa Verde.

4. Gli organi dirigenti nazionali così composti, in deroga allo statuto, entrano in carica nella pienezza dei propri poteri adeguando i calcoli delle maggioranze, qualificate o meno, alla composizione risultante dall'elezione del 10 e 11 luglio 2021.

Il completamento degli organi dirigenti nazionali dovrà avvenire secondo le seguenti modalità.

5. La Direzione nazionale convocherà, entro il 30 novembre 2021, in modo che si tenga non oltre il 31 gennaio del 2022, un Consiglio federale nazionale o in alternativa un'assemblea nazionale programmatica, in questo caso composta dagli stessi delegati eletti per l'assemblea costituente del 10-11 luglio 2021, che procederà al completamento degli organi dirigenti con l'elezione del/della Presidente garante.

6. Tutti gli organi statutari delle articolazioni e organizzazioni territoriali, in deroga all'art. 17, comma 1, esauriscono la loro durata alla conclusione della presente assemblea nazionale, ma restano in carica fino al proprio rinnovo che avverrà, secondo i tempi e le modalità decise dalla Direzione nazionale, attraverso assemblee composte, relativamente al territorio di appartenenza, dall'insieme delle persone iscritte

che hanno aderito alla campagna di adesione alla Federazione dei Verdi 2019, 2020, 2021 e delle persone iscritte che hanno aderito alla campagna di adesione alla costituente Europa Verde 2020, 2021. Per i territori dove si svolgeranno le elezioni amministrative e regionali dell'autunno 2021, l'elezione dei nuovi organi dirigenti avverrà successivamente alla data delle elezioni.

7. In deroga al presente statuto, i due portavoce nazionali dei GEV, parteciperanno alle riunioni della Direzione nazionale in qualità di invitati e senza diritto di voto, fino alla successiva elezione dei loro due nuovi portavoce, che avverrà secondo le modalità previste dal regolamento dei GEV.

8. La presente norma transitoria ha valore fino alla completa attuazione delle suddette disposizioni.

9. La Presidenza dell'assemblea costituente è autorizzata al coordinamento formale dei testi.

SIMBOLO DI EUROPA VERDE-VERDI

«Un cerchio di colore verde che racchiude nella metà superiore il simbolo dei Verdi europei rappresentato da un girasole stilizzato di forma ellittica avente 12 petali di colore giallo di grandezze diverse. Nella metà inferiore poste dall'alto verso il basso le scritte «EUROPA» «VERDE» di colore bianco poste nell'ordine una sopra l'altra. La scritta «EUROPA» contiene al posto della «O» il simbolo storico dei Verdi italiani rappresentato dal sole che ride in giallo. Lungo il bordo laterale sinistro del cerchio, posta ad arco, la scritta di colore bianco «*European Green Party*». Lungo il bordo laterale destro del cerchio, posta ad arco, la scritta di colore bianco «VERDI».

21A07132

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador fatto a Quito il 25 novembre 2015.

Si è perfezionata la procedura prevista per l'entrata in vigore del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador fatto a Quito il 25 novembre 2015.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 152 del 25 novembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 20 dicembre 2019.

In conformità al suo art. 25, il protocollo è entrato in vigore il 16 novembre 2021.

21A07179

Rilascio di *exequatur*

In data 22 novembre 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Giorgio Di Capua, console onorario della Repubblica della Costa d'Avorio in Torino.

21A07180

Rilascio di *exequatur*

In data 22 novembre 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Maria Elena D'Amico, console onorario della Repubblica della Costa d'Avorio in Firenze.

21A07181

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto direttoriale 30 novembre 2021 - riapertura dello sportello per la presentazione delle domande per l'accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 novembre 2021, è stato stabilito un nuovo lasso temporale per la presentazione delle domande di accesso al Fondo per il sostegno alle grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui al decreto ministeriale 5 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 3 agosto 2021.

Le predette domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del 13 dicembre 2021 e fino alle ore 11:59 del 29 aprile 2022.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 1° dicembre 2021 nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

21A07229

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-293) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.